



La ricostruzione storica dei Regolamenti Edilizi è stata effettuata a cura del Settore Urbanistica. La ricerca è tuttora in corso e gli eventuali dati mancanti saranno integrati successivamente.

Dicembre 1986

*pubb. dal 7 a tutto 21 dicembre 1930*

**Municipio di Padova**  
*Add. 2.12.1930. IX*



**COMUNE DI PADOVA**

Si certifica l'avvenuta pubblicazione  
all'Albo pretoriale del presente Atto  
nelle forme di legge  
*21 Dicembre 1930*

Il vice seg. Speditore



# REGOLAMENTO EDILIZIO E DI ORNATO

Deliberato dal Podestà, su conforme parere della  
Consulta Municipale, il *29 ottobre 1930* al n. 118  
Approvato dalla G. P. A. il *28 novembre 1930* al n. 2540 di reg.  
Vistato dal R. Prefetto il *7-12-1930* al n. 22568-4906  
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal *7 dicembre*  
*1930* al *21 dicembre 1930*  
Omologato dal Ministero il



*5 novembre 1930 IX*

*La presente copia è conforme all'originale  
esistente in atti di questo Ufficio. -*

*Il segretario generale ff.*

*[Signature]*

SOCIETÀ COOPERATIVA TIPOGRAFICA



## COMUNE DI PADOVA

---

### IL PODESTÀ

*Vista la propria deliberazione in data 29 Ottobre 1930 n. 118, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 28 Novembre 1930 al n. 2540 di reg.*

*Visto l'art. 129 del Regolamento 12 Febbraio 1911 numero 297*

pubblica

*il Regolamento di edilizia e di ornato del Comune e lo dichiara esecutorio dal 1° Gennaio 1931 - Anno IX.*

Padova, li 6 Dicembre 1930 - IX.

IL PODESTÀ  
F. GIUSTI

IL SEGRETARIO GENERALE *ff.*

A. TONZIG



## CAPO I.

### Pratiche precedenti alla esecuzione delle opere.

#### ART. 1.

Prima di intraprendere nuove costruzioni; di modificare le costruzioni esistenti; di variare opere già approvate, anche in corso di esecuzione; di eseguire o modificare decorazioni e tinte visibili da luogo pubblico; di apporre all'esterno dei fabbricati, od in vista al pubblico, tende, padiglioni, standardi, fanali, lapidi, iscrizioni, insegne, cartelli e scritte commerciali; di fare illuminazioni di carattere pubblicitario e decorativo; di collocare antenne-radio o condutture aeree per trasmissione di energia elettrica; di impiantare linee elettriche, telegrafiche e telefoniche; di collocare appoggi sulle facciate o sui tetti delle case, o appositi pali, per l'impianto di dette linee; di occupare spazi pubblici a scopo edilizio deve esser prodotta denuncia al Podestà, corredata dei disegni, in duplice copia, delle opere che si intendono eseguire, onde il Podestà stesso possa sottoporre il progetto all'esame e parere della Commissione Edilizia e se, del caso, di altre Commissioni speciali, e quindi emanare e comunicare i provvedimenti e le licenze in relazione alle disposizioni del presente regolamento.

Trascorsi due mesi dalla data di presentazione della denuncia, senza che il Podestà abbia fatto alcuna comunica-

Denuncia, inizio, e  
sospensione dei lavori,

zione in proposito, l'interessato potrà dar corso ai lavori, purchè le opere da eseguire non siano contrarie alle disposizioni del presente regolamento.

In caso di inosservanza di tali disposizioni, il Podestà potrà far sospendere le opere arbitrariamente intraprese, salvi quei provvedimenti che sono nelle sue facoltà a sensi della Legge Comunale e Provinciale.

Ottenuta regolare licenza di costruzione secondo un dato progetto, chi costruisce è obbligato a darvi esecuzione completa ed integrale, salvo ottenere per eventuali rinvii regolare approvazione.

Ove l'esecuzione integrale dell'opera resti sospesa per oltre tre mesi, ed il Comune non si valga delle facoltà di legge per il suo completamento, potranno essere imposti speciali lavori a tutela del pubblico ornato, o della viabilità, o dell'igiene.

#### ART. 2.

Allineamento delle  
costruzioni.

Quando l'edificio debba sorgere dalle fondamenta in confine con la sede di strada aperta, o da aprirsi in conformità al piano regolatore, il proprietario deve attenersi nell'allineamento esattamente ai punti fissi di linea e di livello che è suo obbligo domandare in tempo utile all'Autorità Comunale, addivenendo alla firma di apposito verbale di consegna. Tale consegna viene fatta dagli incaricati dell'Autorità predetta entro un mese dalla presentazione della domanda.

Prima di questa pratica non si potranno costruire muri fuori terra confinanti con la strada pubblica.

Trascorso il mese suindicato senza che sia avvenuta la consegna di cui sopra l'interessato può dar corso all'opera, salvo il rispetto del suolo pubblico.

Per la consegna dei punti fissi l'edificante deve fornire i manovali e gli attrezzi occorrenti e prestarsi a tutte quelle operazioni che gli verranno indicate dagli incaricati municipali.

Sono pure a carico dell'edificante le spese per bolli e tasse di registro del suddetto verbale.



## CAPO I.

### Pratiche precedenti alla esecuzione delle opere.

#### ART. 1.

Prima di intraprendere nuove costruzioni; di modificare le costruzioni esistenti; di variare opere già approvate, anche in corso di esecuzione; di eseguire o modificare decorazioni e tinte visibili da luogo pubblico; di apporre all'esterno dei fabbricati, od in vista al pubblico, tende, padiglioni, standardi, fanali, lapidi, iscrizioni, insegne, cartelli e scritte commerciali; di fare illuminazioni di carattere pubblicitario e decorativo; di collocare antenne-radio o condutture aeree per trasmissione di energia elettrica; di impiantare linee elettriche, telegrafiche e telefoniche; di collocare appoggi sulle facciate o sui tetti delle case, o appositi pali, per l'impianto di dette linee; di occupare spazi pubblici a scopo edilizio deve esser prodotta denuncia al Podestà, corredata dei disegni, in duplice copia, delle opere che si intendono eseguire, onde il Podestà stesso possa sottoporre il progetto all'esame e parere della Commissione Edilizia e se, del caso, di altre Commissioni speciali, e quindi emanare e comunicare i provvedimenti e le licenze in relazione alle disposizioni del presente regolamento.

Denuncia, inizio, e  
sospensione dei lavori.

Trascorsi due mesi dalla data di presentazione della denuncia, senza che il Podestà abbia fatto alcuna comunica-

zione in proposito, l'interessato potrà dar corso ai lavori, purchè le opere da eseguire non siano contrarie alle disposizioni del presente regolamento.

In caso di inosservanza di tali disposizioni, il Podestà potrà far sospendere le opere arbitrariamente intraprese, salvi quei provvedimenti che sono nelle sue facoltà a sensi della Legge Comunale e Provinciale.

Ottenuta regolare licenza di costruzione secondo un dato progetto, chi costruisce è obbligato a darvi esecuzione completa ed integrale, salvo ottenere per eventuali riduzioni regolare approvazione.

Ove l'esecuzione integrale dell'opera resti sospesa per oltre tre mesi, ed il Comune non si valga delle facoltà di legge per il suo completamento, potranno essere imposti speciali lavori a tutela del pubblico ornato, o della viabilità, o dell'igiene.

#### ART. 2.

Allineamento delle  
costruzioni.

Quando l'edificio debba sorgere dalle fondamenta in confine con la sede di strada aperta, o da aprirsi in conformità al piano regolatore, il proprietario deve attenersi nell'allineamento esattamente ai punti fissi di linea e di livello che è suo obbligo domandare in tempo utile all'Autorità Comunale, addivenendo alla firma di apposito verbale di consegna. Tale consegna viene fatta dagli incaricati dell'Autorità predetta entro un mese dalla presentazione della domanda.

Prima di questa pratica non si potranno costruire muri fuori terra confinanti con la strada pubblica.

Trascorso il mese suindicato senza che sia avvenuta la consegna di cui sopra l'interessato può dar corso all'opera, salvo il rispetto del suolo pubblico.

Per la consegna dei punti fissi l'edificante deve fornire i manovali e gli attrezzi occorrenti e prestarsi a tutte quelle operazioni che gli verranno indicate dagli incaricati municipali:

Sono pure a carico dell'edificante le spese per bolli e tasse di registro del suddetto verbale.

## ART. 3.

E' necessaria speciale domanda al Podestà per la concessione di occupare temporaneamente aree pubbliche a scopo di esecuzione di privati lavori con o senza manomissione delle aree stesse, e con o senza costruzione di ponti, di assiti od altri ripari.

Occupazione di suolo pubblico.

## ART. 4.

Presso l'Ufficio Civico dei LL. PP. è istituito un registro nel quale devono essere depositate le firme autografe degli Ingegneri od Architetti e dei Periti agrimensori e Geometri residenti nel Comune e regolarmente iscritti ai rispettivi albi che intendono presentare loro progetti all'approvazione del Comune. I professionisti che non risiedono nel Comune di Padova devono far riconoscere la loro firma, accompagnando la prova della loro regolare iscrizione al rispettivo albo professionale.

Registro - firme ingegneri, architetti, ecc.

## ART. 5.

Chiunque intenda esercitare la professione dell'impresario costruttore nel Comune di Padova dovrà presentare analoga domanda al Podestà allegando documenti, titoli e certificati firmati da un Ingegnere od un Architetto, che sia iscritto all'albo professionale, comprovanti la entità e l'importanza dei lavori eseguiti e la propria capacità tecnica. L'esame dei documenti sarà fatto da una Commissione nominata dal Podestà e costituita dall'Ingegnere Capo del Comune, da un rappresentante del Sindacato Ingegneri e da uno del Sindacato Imprenditori.

Norme per l'esercizio della professione di impresario-costruttore.

Presso l'Ufficio dei LL. PP. sarà depositato un elenco degli impresari - costruttori autorizzati.

Nel caso di Società legalmente costituite la domanda dovrà essere fatta dal rappresentante legale delle Società stesse.

Qualunque variazione nella Ditta o nella rappresentanza sociale dovrà essere notificata al Comune il quale si riserva di chiedere una nuova domanda di iscrizione all'elenco.

#### ART. 6.

Norme per la compilazione delle denunce dei lavori.

La denuncia di cui all'art. 1 e le domande di cui agli art. 2 e 3 devono essere in carta semplice e portare la firma del proprietario.

Nel caso previsto dal primo comma del seguente articolo, esse devono essere controfirmate dal tecnico incaricato della direzione del lavoro, il quale assumerà la piena responsabilità della esecuzione del medesimo, e non potrà essere sostituito senza previa immediata denuncia all'Ufficio civico dei LL. PP.

#### ART. 7.

Norme per la compilazione dei progetti.

I progetti di nuove costruzioni e di riatti di notevole importanza devono essere firmati in modo intelligibile da un Ingegnere od Architetto, regolarmente iscritto all'Albo, il quale abbia depositato la propria firma presso l'Ufficio Civico dei LL. PP. Per le piccole costruzioni rurali e per le modifiche di lieve importanza di fabbricati esistenti potranno firmare anche i periti agrimensori ed i geometri, regolarmente iscritti ai rispettivi albi e che abbiano depositato la propria firma presso l'Ufficio Civico dei LL. PP.

Sull'importanza dei detti lavori agli effetti di quanto sopra si pronuncerà inappellabilmente il Podestà.

I disegni di opere di pittura e scultura che devono essere esposti al pubblico potranno essere presentati con la firma dell'artista.

Le firme di cui sopra debbono essere apposte in ambedue gli esemplari del progetto o disegno.

#### ART. 8.

Idem

I disegni devono essere presentati decorosamente e tali da dare idea esatta di quanto si vuol eseguire, devono compren-

dere le piante dei diversi piani, cantinato compreso, proiezione delle falde ed ossatura del tetto, i prospetti visti dalle vie pubbliche, ed almeno una sezione dalla quale appariscano le opere di fondazione ed il riferimento verso il piano esterno; devono inoltre far risultare il sistema di fognatura adottato, gli scarichi dell'acqua ed i punti d'immissione nelle condutture stradali. Per innalzamenti e radicali modifiche di fabbricati esistenti dovranno essere presentati tipi atti a dare un'idea esatta della situazione di fatto.

Tanto nel caso di costruzioni nuove adiacenti a fabbricati esistenti, quanto nel caso di modifiche a fabbricati vecchi, dovranno presentarsi anche i prospetti delle case adiacenti, che potranno anche consistere in chiare fotografie.

Nel caso di costruzioni o di modifiche di costruzioni che interessino direttamente od indirettamente edifici monumentali o siano compresi in zone vincolate alla tutela del paesaggio, dovrà essere insieme alla denuncia prodotto il nulla osta della R. Sovrintendenza all'Arte Medioevale e Moderna di Venezia.

L'elenco delle zone ed edifici predetti sarà tenuto a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Civico dei LL. PP.

Oltre ai tipi sopraindicati devono anche presentarsi tutti i disegni dei particolari delle cornici, contorni di porte e finestre, poggiuoli ed in genere di tutti gli elementi decorativi delle facciate.

Per i disegni delle piante, delle facciate e delle sezioni deve adottarsi la scala di 1:50, e per i particolari la scala da 1:20. Per edifici di grande sviluppo planimetrico saranno ammesse piante in scala di 1:100.

Ai disegni sarà unita una planimetria generale in scala non minore di quella della mappa catastale, dalla quale dovrà apparire la precisa ubicazione delle costruzioni e dei loro ampliamenti in relazione alle vicine.

Per i piccoli lavori che non abbiano importanza architettonica i disegni dovranno presentare quanto è necessario a farne comprendere l'entità e potranno essere estesi in scala di 1:100.

Per costruzioni di eccezionale importanza dovranno essere presentate a richiesta del Podestà adatte prospettive.

I disegni relativi ad opere di scultura, o decorazioni, o

pitture di facciate, quelli relativi a domande di nulla osta per apposizione di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali, dovranno chiaramente esprimere, se del caso cromaticamente, quanto sarà realmente eseguito e per le opere speciali potranno essere richiesti bozzetti a rilievo e dettagli in grandezza naturale.

Dovrà essere comunicato anche il testo delle iscrizioni o scritte.

Dai tipi presentati e dalle indicazioni fornite dovranno risultare i sistemi di costruzione dei singoli elementi dei fabbricati, in modo che ne risulti evidente l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire.

Per le opere in cemento armato devono essere presentati insieme ai tipi di dettaglio anche i calcoli tecnici delle singole strutture ed, ove non risulti dai tipi, nelle domande deve essere sommariamente descritto il tipo di struttura adottato nei principali elementi della costruzione.

I progettisti possono essere invitati in seno alla Commissione Edilizia e di Ornato di cui al Capo VI per fornire spiegazioni sui progetti da loro presentati.

#### ART. 9.

Varianti ai progetti.

Se il progetto sia approvato a condizione che in esso siano introdotte varianti, non potrà essere iniziata la costruzione, se non dopo che sia stato presentato nuovo progetto e dopo che sia stato comunicato agli interessati che il progetto stesso risponde alle varianti richieste.

Ogni variante, tanto architettonica che costruttiva, che si intendesse introdurre nel corso della costruzione dovrà essere denunciata al Comune prima di essere intrapresa e non potrà essere eseguita se non in seguito a regolare assenso scritto rilasciato dal Podestà.

#### ART. 10.

Deposito in cantiere di un esemplare del progetto.

Uno degli esemplari del progetto, vistato dal Podestà, dovrà essere conservato diligentemente nel cantiere del lavoro e presentato ad ogni richiesta dei tecnici addetti alla vigilanza dei lavori e degli agenti municipali.

## ART. 11.

All'atto del ritiro dell'esemplare del progetto il proprietario dovrà dichiarare il nome dell'esecutore del relativo lavoro ed eventualmente del direttore tecnico che dovranno risultare iscritti nell'elenco di cui all'Art. 5 precedente; dovrà anche essere dichiarato il giorno in cui avranno inizio i lavori e la durata presumibile dei medesimi.

Dichiarazioni da farsi all'atto del ritiro del progetto approvato.

## ART. 12.

Ove i lavori non siano iniziati entro sei mesi dalla data della denuncia, tanto questa che la licenza data dal Podestà si intenderanno prive di ogni effetto e la denuncia dovrà essere rinnovata. Anche la sospensione del lavoro per un tempo superiore a sei mesi non dovuta a cause di forza maggiore, avrà per effetto l'annullamento della denuncia e della licenza. Le denunce saranno di regola esaminate nel termine non maggiore di due mesi dalla presentazione. Se fosse necessario un termine maggiore, il Podestà, prima del compiersi dei due mesi dalla detta presentazione, ne darà avviso al richiedente indicando i motivi del ritardo.

Termini di validità della denuncia e della licenza

I due mesi decorreranno dal giorno in cui furono presentati tutti i documenti, che dovevano essere allegati alla denuncia o che siano stati richiesti per il suo esame.

In ogni cantiere di lavoro per costruzioni edilizie dovrà essere apposta una targa di m. 0.40 x 0.80 con l'indicazione dell'Impresa che lo eseguisce, in caso di appalto, e del Direttore dei lavori, e dei loro indirizzi.

## ART. 13.

La licenza dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione di opere edilizie si intende concessa soltanto per ciò che riflette l'ornato, l'igiene, la pubblica viabilità ed i piani regolatori legalmente approvati, non implica approvazione del

Carattere della licenza.

progetto medesimo sotto verun altro riguardo, non costituisce riconoscimento della sua regolarità in linea tecnica nè legale riguardo ai diritti dei terzi, non implica alcun riconoscimento di proprietà dell'area su cui deve edificarsi, e non dispensa il richiedente dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti particolari, in materia di sicurezza pubblica, d'igiene, di polizia e di tutela dei monumenti ed opere d'arte.

## CAPO II.

### Prescrizioni concernenti la esecuzione delle opere.

#### ART. 14.

Assiti.

Chiunque voglia far costruire o demolire totalmente o parzialmente un fabbricato od un muro, od eseguire altra opera qualunque che tocchi il suolo pubblico, prima di dar principio ai lavori deve recingere il luogo destinato all'opera con un assito, presentando la denuncia relativa all'Autorità municipale, la quale prescriverà le norme da seguirsi.

Prima dell'impianto dell'assito il costruttore deve addivenire in confronto del Municipio ad un atto di consegna dei marciapiedi e materiale di sistemazione stradale che verranno racchiusi dagli assiti, per farne poi la dovuta riconsegna dopo eseguito il ripristino, a lavoro terminato nelle identiche condizioni in cui i marciapiedi ed il piano stradale si trovavano prima dell'esecuzione del lavoro.

Deve pure, prima dell'impianto dell'assito, eseguire il pagamento di una somma, da determinarsi caso per caso dall'Ufficio Civico dei LL. PP., a titolo di anticipo di eventuali spese a suo carico necessarie al ripristino del suolo stradale o del marciapiede e che gli sarà restituita al termine dei lavori dietro nulla osta dell'Ufficio stesso, se non ebbe ad incorrere nelle infrazioni di cui all'art. 26.

Le imposte delle aperture da praticarsi in questi recinti devono aprirsi all'interno ed esser mantenute chiuse a stanga od a catenaccio durante le sospensioni dei lavori.

Nell'interno dei recinti non si devono appoggiare materiali agli assiti in quantità tali da comprometterne la stabilità.

Qualsiasi occupazione del suolo pubblico dovrà preventivamente essere denunciata anche all'Ufficio o servizio comunale preposto alla riscossione della tassa di occupazione di suolo pubblico per l'applicazione della tassa dovuta.

ART. 15.

Sopra le superfici dei marciapiedi o stradali occupate con steccati le quali non si debbano demolire per assoluta necessità della costruzione, è fatto obbligo di eseguire una robusta protezione in legno in modo che le superfici anzidette non abbiano a riuscir danneggiate dalla caduta o dal trasporto di materiali. Per l'impianto di antenne è proibito aprire buchi nei selciati, ma esse devono essere piantate su robusti letti di legname messi sopra il piano di pavimentazione stradale.

Occupazione di marciapiedi e suolo stradale con assiti.

ART. 16.

Quando si tratti di opere di poca entità o di opere da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, si può esonerare il proprietario dalla costruzione dell'assito di cui sopra limitandosi a imporre la collocazione di segnali, che servano di sicuro avvertimento ai passanti.

Casi in cui gli assiti potranno non essere eretti.

Quando poi fosse per essere soverchio l'incaglio al pubblico passaggio, l'Autorità municipale non permetterà (salvo i casi in cui debbansi gettare fondamenta) che venga recinta con assito o in altro modo ingombrata alcuna parte del suolo pubblico, e darà le disposizioni opportune per la sicurezza relativamente ai ponti di fabbrica, al deposito ed al maneggio dei materiali e a quanto altro reputi del caso.

ART. 17.

Se nello spazio di suolo pubblico da occuparsi o da manomettersi dal privato in base a concessione fattagli si trovassero lampade della pubblica illuminazione, indicazioni stradali, smaltitoi od infissi di qualsiasi genere di apparte-

Obblighi del costruttore antecedenti la costruzione degli assiti.

nenza del Comune, dovrà essere dato speciale preavviso al Podestà del giorno e dell'ora in cui l'interessato si varrà della fattagli concessione e, se l'Ufficio competente ne riconoscerà la necessità e la possibilità, le cose suddette saranno spostate a spese del richiedente ed a cura del Municipio.

## ART. 18.

Modalità per gli  
assiti.

Gli assiti od altri ripari devono essere imbiancati con latte di calce agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi, che si deve accendere al cadere del giorno e mantenere accesa durante la notte per cura di chi fabbrica.

## ART. 19.

Modalità di costru-  
zione dei ponti di ser-  
vizio.

Quando non sia permessa la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio non potrà essere costruito ad una altezza minore di tre metri misurati dal suolo alla parte inferiore della armatura del ponte, e dovrà avere il piano costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

## ART. 20.

Idem

I ponti di servizio dovranno avere per forma, dimensione e collegamento delle loro parti, tutti i requisiti necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali. Pei ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti:

Gli stanti (piante) saranno sempre composti di legni accoppiati. Pei collegamenti dei legnami è proibito l'uso delle funi, dovendosi invece impiegare le fasciature di ferro inchiodate, o altri sistemi razionali di collegamento.

I tavolati delle impalcature saranno formati di tavole inchiodate su travicelli coi giunti ben combaciati e protetti da altre tavole; le tavole così unite saranno sostenute da

travicelli posti a distanza non maggiore di metri due. Ogni impalcatura in esercizio ad altezza maggiore di metri sei dal suolo, dovrà avere sempre un sottoponte ad una distanza non maggiore di metri 2.50. I ponti e le rampe dovranno sempre essere muniti di parapetto composto almeno di due correnti. Non sarà lecito di collocare anche temporaneamente sopra i ponti materiali di fabbrica in quantità tale da comprometterne la sicurezza. Le fronti dei ponti verso la strada saranno munite di stuoie o di graticci in guisa da evitare la caduta di qualunque oggetto sulla strada stessa.

Il Podestà potrà prescrivere inoltre tutte quelle opere che giudicherà necessarie a meglio garantire la sicurezza dei ponti di servizio.

#### ART. 21.

Le opere di riforma o di ricostruzione delle fronti degli edifici verso spazi pubblici devono essere eseguite nel tempo indicato nella concessione. I lavori devono incominciare appena siano stabiliti gli assiti di recinto, e continueranno senza interruzione.

Termini di esecuzione dei lavori verso spazi pubblici.

In ogni caso in cui sia necessario interrompere la esecuzione delle opere il proprietario, prima di togliere gli assiti, deve far eseguire quei lavori ritenuti necessari per evitare eventuali sconci o per garantire la solidità delle parti costruite, nei riguardi della sicurezza pubblica. Nel caso di inadempimento di tale prescrizione da parte del proprietario, il Podestà provvederà a termini di legge.

#### ART. 22.

Nel riformare le fronti sì esterne che interne di un fabbricato, il proprietario deve eseguire tutte le opere atte a rimuovere ogni pericolo ed a diminuire possibilmente l'incomodo sia pei passanti, sia per coloro che abitano nel fabbricato, o nei fabbricati contermini.

Modalità dei lavori di escavo e demolizione.

Nella demolizione è quindi proibito di gettare al suolo

travi e pietre pesanti e grossi pezzi di muraglia che per lo scuotimento del terreno o per altra ragione possano danneggiare i fabbricati vicini. Questi dovranno essere opportunamente puntellati a cura di chi fabbrica, ogni qualvolta l'esecuzione delle nuove opere potesse compromettere la loro stabilità.

Durante le demolizioni dovranno essere convenientemente bagnate le parti da demolirsi per evitare la polvere solita nelle demolizioni.

Nei lavori di escavazione devono usarsi tutte quelle cautele che valgano ad impedire qualsiasi franamento.

## ART. 23.

Apparecchi di sollevamento dei materiali.

Gli apparecchi per il sollevamento di materiali saranno sostenuti da armature indipendenti dal ponte di servizio. Quando questi apparecchi non siano di natura tale da impedire la discesa del carico, dovranno essere muniti di un freno d'arresto che richieda l'intervento dell'uomo per essere mantenuto fuori d'azione. I vani lasciati nelle impalcature per il sollevamento dei materiali saranno muniti di convenienti ripari.

## ART. 24.

Scarico di materiali di demolizione verso la pubblica via.

Verso la pubblica via è vietato di gettare materiali di demolizione ancorchè minuti od altri oggetti quali che siano. Questi e quelli devono esser calati entro panieri o per appositi condotti ovvero legati con corde e colle debite precauzioni.

Altre speciali cautele possono essere imposte dal Podestà a seconda dei casi.

## ART. 25.

Depositi di materiali su suolo pubblico.

Chi fabbrica deve provvedere a che le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica siano sempre mantenuti

sgombri da materiali, rottami od altri oggetti attinenti alla costruzione.

Solo in caso di assoluta necessità quando non esista cantiere di lavoro chiuso può essere permesso il deposito temporaneo di materiali sugli spazi pubblici alle seguenti condizioni :

1. - I depositi saranno momentanei, e la loro asportazione dovrà avvenire con la più grande celerità, e in ogni caso prima della giornaliera cessazione del lavoro.

2. - La quantità delle cose depositate non dovrà mai eccedere il carico di un comune carretto da trasporto.

3. - I depositi saranno fatti in modo da non intralciare la circolazione nè lo scolo delle acque.

4. - Se, per ragione di forza maggiore, di cui dovrà essere denunciata all'Ufficio Civico dei LL. PP. l'esistenza, l'asportazione dei depositi non si potesse compiere prima della notte, si dovrà provvedere alla loro illuminazione in modo sufficiente.

5. - Lo spazio occupato dovrà sempre essere rimesso senza indugio in perfetto stato di pulizia.

6. - Sono esclusi dalla tolleranza i depositi di terra e quelli di materiali provenienti dall'espurgo o demolizione di fogne, i quali devono in ogni caso essere asportati direttamente e mai depositati sulla via pubblica.

Il Podestà inoltre stabilirà con apposita ordinanza sempre ostensibile in quali vie sarà vietato il deposito, anche temporaneo, di ghiaia e sabbia. Nelle vie comprese in detta ordinanza il materiale suindicato dovrà essere trasportato direttamente dai carri nell'interno dei cantieri o delle case mediante appositi recipienti che evitino lo spargimento, anche minimo, del materiale stesso sul suolo pubblico.

#### ART. 26.

Chi ha fabbricato dovrà, immediatamente dopo il compimento dei lavori, far levare i ponti, gli assiti, ecc. e restituire alla circolazione il suolo pubblico rimesso lodevolmente in pristino e perfettamente sgombro a tutta sua cura e spesa; sarà inoltre obbligato alla manutenzione delle parti ripri-

Obblighi del costruttore posteriori ai lavori di costruzione.

stinate fino al loro definitivo consolidamento ed alla rifusione dei danni che avesse arrecati con operazioni di qualsiasi genere sul suolo pubblico e nel sottosuolo.

In caso di rifiuto o di ritardo al ripristino della superficie stradale il Podestà provvederà a norma di legge.

#### ART. 27.

Visite alle opere e  
responsabilità dei co-  
struttori.

Durante l'esecuzione di opere murarie, i proprietari ed i costruttori dovranno assoggettarsi alla visita dei lavori da parte dei rappresentanti dell'Autorità governativa e municipale prescritta dai regolamenti.

Tutte le opere contemplate dal presente Capo s'intendono eseguite sotto la completa responsabilità di chi fabbrica. Chi fabbrica non potrà quindi mai invocare, per eliminare od attenuare la propria responsabilità, nè il difetto nè l'insufficienza sia delle prescrizioni regolamentari in generale, sia di quelle speciali che a lui fossero imposte.

#### CAPO III.

**Norme per la solidità dei fabbricati, cautele di sicurezza pubblica.**

#### ART. 28.

Opere pericolanti.

Pervenuta al Municipio notizia che un edificio, un muro od un'opera qualsiasi, stabile o provvisoria, minacci rovina, ne viene constatata la condizione a mezzo dell'Ufficio tecnico, che riferisce immediatamente in proposito al Podestà, il quale fa intimare al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione o alla demolizione, secondo i casi degli edifici, muri od opere minaccianti rovina, ordinando lo sgombrò dei locali pericolanti e tutti quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle attribuzioni del Podestà a sensi della Legge comunale e provinciale.

## ART. 29.

Gli apparecchi di riscaldamento dovranno essere convenientemente isolati in modo da evitare ogni pericolo d'incendio. Non sarà lecito applicare alla parte esterna dei muri frontali prospicienti la via pubblica, canne da camino, di stufa, di forno e simili, a meno che non si tratti di ricostruzioni in stile antico.

Apparecchi di riscaldamento

Le canne dei camini e delle stufe, ecc. dovranno possibilmente avere gli angoli interni smussati e le pareti bene intonacate in modo da rendere agevole il ripulirle dalla fuliggine. I fumaioli dovranno avere una conveniente altezza ed essere solidamente assicurati.

## ART. 30.

In generale dovranno per ogni fabbricato, e secondo la sua destinazione, essere osservate tutte le disposizioni legislative e quelle dei regolamenti governativi e municipali.

Disposizione di carattere generale.

## ART. 31.

L'impianto di marciapiedi privati o canali di scarico sulla pubblica via dovrà eseguirsi secondo le prescrizioni che saranno date dall'Ufficio Civico dei LL. PP. e previa stipulazione di regolare atto di precario.

Impianto di marciapiedi o di canali di scarico.

## ART. 32.

Quando un proprietario sarà stato autorizzato ad eseguire un lavoro che esiga l'apertura del suolo della via pubblica, se la trincea è longitudinale non si potrà aprirla che a tratti successivi lunghi non più di m. 10. All'inizio delle strade e quando la trincea sia trasversale alla strada, essa non potrà

Aperture nel suolo stradale.

essere aperta per più della metà della larghezza della carreggiata. In ogni caso non si potrà procedere nell'escavo se prima non sia stato eseguito il tombamento della prima parte e quando la circolazione non sia stata ristabilita su di essa.

## ART. 33.

Tombamenti delle aperture fatte su suolo stradale.

Il tombamento delle trincee aperte sulla via pubblica sarà fatto a perfetta regola d'arte con speciali provvedimenti di cautela che verranno stabiliti dal personale dell'Ufficio Civico dei LL. PP.

## ART. 34.

Divieto di variare le opere esistenti nel sottosuolo.

Il concessionario di lavori sulla via pubblica non potrà senza speciale permesso portare alcuna modificazione alle varie opere d'arte già stabilite nel sottosuolo dalle varie Amministrazioni e da precedenti concessionari, e dovrà rimettere in pristino quelle che avessero ad essere danneggiate dai lavori.

L'Amministrazione Comunale è libera di eseguire direttamente le riparazioni alle opere che le appartengono, a spese delle riparazioni alle opere che le appartengono a spese del concessionario, avvertendolo preventivamente, e di eseguire le riparazioni dei lavori fatti dal concessionario medesimo pure a spese dello stesso.

## ART. 35.

Ripari delle trincee.

Le trincee dovranno essere difese da ripari costituiti da stanti in legno e corde e dovranno essere illuminate e guardate di notte a termini di legge.

## CAPO IV.

Altezza delle case ed eventuale distanza dalle strade - Portici -  
 Condotti di scarico - Opere esteriori ai fabbricati.

## ART. 36.

Qualunque fabbricato da erigersi, ricostruirsi o rialzarsi, dovrà avere l'altezza proporzionata alla spaziosità della piazza e alla larghezza della strada in cui si trova. Tale altezza sarà determinata nella proporzione di una volta e mezzo della larghezza dell'area pubblica su cui prospetta, tenuto presente che l'altezza di ogni fabbricato non dovrà mai superare i metri 22.

Altezza dei fabbricati.

Nelle vie situate nell'interno dell'abitato, aventi una larghezza inferiore a m. 5 e non comprese nei piani regolatori o di ampliamento della città, i fabbricati potranno avere un'altezza non superiore al doppio della larghezza della strada.

Coloro che intendono o debbono fabbricare in arretrato dalla linea stradale o costruire sopra ai loro fabbricati uno o più piani in ritiro potranno farlo sopraelevandosi di quanto si ritirano.

Quando un fabbricato d'angolo prospetti due vie di larghezza diversa, l'altezza di esso sarà determinata in ragione della larghezza della via maggiore per tutta la parte prospiciente verso di questa e per un tratto del risvolto verso la via minore lungo quanto è profondo il braccio di fabbrica. La restante parte di detto risvolto avrà altezza competente alla larghezza della rispettiva via.

Si intende che l'altezza da tenersi in considerazione è quella che risulta dalla distanza verticale fra il livello del terreno e quello della parte più alta degli edifici prospettanti, e nel caso di fabbricati a timpano fra la quota del terreno e quella che risulta mediana fra il culmine e la gronda.

Anche quando tali proporzioni siano rispettate, potranno essere prescritte altezze maggiori o minori di quella progettata, quando per la contiguità o per la vicinanza di altri edi-

fici l'altezza progettata possa recare offesa all'ornato della via o della località, dove il fabbricato dovrebbe erigersi, o ricostruirsi, o rialzarsi.

Sono eccettuati dalle suddette disposizioni, a giudizio e con ordinanza del Podestà, le chiese, gli edifici monumentali e quelle altre opere o case che per ragioni di necessità pubblica o di pubblico ornamento dovessero avere maggiore elevazione.

## ART. 37.

*Vincoli*  
Vincoli per gli arretramenti in rapporto all'altezza dei fabbricati.

Quando i fabbricati venissero costruiti all'indietro dell'allineamento delle vie e piazze, l'arretramento sarà considerato agli effetti del computo dell'altezza, a condizione che sia sistemato a livello della strada o piazza.

## ART. 38.

Altezza degli edifici vicino a quelli monumentali.

Le costruzioni che dovessero sorgere negli immediati dintorni di edifici di carattere monumentale dovranno essere limitate, in altezza ed in dimensioni, nei modi che stabilirà il Podestà, su parere della Commissione edilizia, allo scopo che non vengano deturpati, o turbati il carattere ambientale e la visuale d'insieme dell'opera monumentale, nei confronti e nei reciproci rapporti con le costruzioni vicine.

## ART. 39.

Altezza delle case con spazi antistanti e sistemazione di questi ultimi.

Quando fra le case e le strade esistano cortili o giardini aperti o separati dalle strade soltanto da cancellata o muri elevati non oltre m. 3 dal suolo, è in facoltà dei proprietari di tener conto della profondità del cortile o giardino per determinare l'altezza delle loro fabbriche a norma dell'articolo 36.

Chiunque voglia fabbricare in arretramento della linea

stradale esistente o determinata da un piano regolatore, dovrà mantenere la facciata parallela alla detta linea.

Gli spazi fra le case quando non siano destinati al transito, dovranno essere decorosamente sistemati a giardino. Una fascia, però, lungo le pareti degli edifici, della larghezza non minore di m. 1, dovrà essere pavimentata di materiale impermeabile. Gli spazi così sistemati, come ogni altro giardino annesso alle abitazioni, ed ogni altra superficie scoperta fra le case, non dovranno essere recinti o suddivisi, che mediante cancellate libere in ferro, infisse sopra banchine o muri aventi dal suolo un'altezza non superiore a m. 1, coronati in pietra da taglio o in altro materiale di equivalente consistenza. E' vietato di addossare, anche in parte, a tali cancellate tavole, lamiere od altro.

Quando si tratti di giardini non formanti distacco fra casa e casa, potrà il Podestà accordare qualche deroga alle presenti disposizioni per le parti che non prospettino su vie o piazze.

Nei suddetti spazi aperti non potranno elevarsi costruzioni nè in soprasuolo nè in sottosuolo, nè conservarsi materiali in deposito, vecchie costruzioni, muri e simili.

Coloro che abbiano fabbricato o ricostruito in arretrato della linea stradale esistente o determinata da un piano regolatore, dovranno provvedere alla decorosa sistemazione della zona di arretramento e alla sua chiusura sulla linea suddetta con cancellata consona alla località.

Ove le opere di cui sopra non si eseguiscano entro sei mesi dalla ultimazione del fabbricato, il Comune avrà facoltà di fare eseguire d'ufficio e a spese del privato e la cancellata e la decorosa sistemazione del terreno.

Le stesse disposizioni si applicano a coloro che abbiano demolito un fabbricato o che siano proprietari di un fabbricato che sia caduto o andato in rovina senza che abbiano provveduto alla sua ricostruzione entro un anno dalla demolizione o rovina.

#### ART. 40.

Ogni proprietario che abbia sul suolo proprio rientranze di libero accesso al pubblico, dovrà osservare tutte le dispo-

Spazi privati con-  
derati pubblici.

sizioni contenute nel presente regolamento come se il suolo fosse pubblico.

## ART. 41.

Altezza, larghezza e soffitto dei portici.

L'altezza libera dei portici dei nuovi fabbricati non potrà essere minore di m. 4. La larghezza libera dei nuovi portici dovrà essere proporzionata all'altezza ed in ogni caso non mai minore di m. 4. A seconda dell'importanza delle strade e piazze e delle condizioni degli edifici vicini, il Municipio potrà prescrivere tanto per l'altezza che per a larghezza un limite superiore agli anzidetti. I portici non dovranno essere mai soffittati a canniccio.

## ART. 42.

Pavimenti dei portici

Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico dovrà essere costruito in pietra od in altra materia riconosciuta adatta dal Podestà.

I guasti ai pavimenti dei portici dovranno dai proprietari ripararsi con ricostruzione integrale o con rappezzi a seconda dei casi e sempre a norma delle prescrizioni che verranno date dall'Ufficio Civico dei LL. PP.

## ART. 43.

Livelle dei pavimenti predetti.

Le livelle da osservarsi nella formazione dei pavimenti dei portici saranno determinate sul luogo dall'Ufficio civico dei lavori pubblici.

## ART. 44.

Finestre dei sotterranei e riseghe di fondazione su sottosuolo pubblico.

Senza speciale concessione e relativo atto regolare di precario non si potranno occupare con riseghe di fondazione o con finestre per sotterranei le zone sottostanti alle aree di

dominio pubblico, e ciò tanto in occasione di costruzioni su strade, piazze o spazi pubblici di nuova apertura, come in occasione di ricostruzioni, riduzioni, sopralzi etc. lungo strade, piazze o spazi pubblici esistenti.

Le finestre dei sotterranei dovranno essere aperte possibilmente nei muri dei fabbricati e munite di opportuna difesa in pietra o in metallo.

Quando per constatata assoluta impossibilità di aprire dette finestre nei muri dei fabbricati, risultasse la necessità di praticarle sul piano del marciapiede esse saranno munite di cristallo d'uno spessore conveniente, oppure di griglie.

I locali che abbiano le finestre praticate sul piano del marciapiedi non potranno essere destinate ad uso abitazione.

#### ART. 45.

La concessione si intende accordata con la facoltà, per parte della Civica Amministrazione, di revocarla, o modificarla, o imporvi altre condizioni.

Concessioni d'apertura di dette finestre.

In queste contingenze nè il concessionario nè i suoi aventi causa potranno reclamare alcuna indennità dal Municipio.

#### ART. 46.

La superficie di ciascun cristallo o griglia non potrà essere maggiore di un metro quadrato, nè avere una larghezza maggiore di m. 0.50.

Superficie dei cristalli e delle griglie.

#### ART. 47.

Per il collocamento di ciascun cristallo o griglia ogni concessionario sarà obbligato al pagamento di un'annua tassa in base ad apposita tariffa e secondo le modalità da stabilirsi dalla Civica Amministrazione.

Tassa di collocamento di cristalli e griglie.

## ART. 48.

Limiti di concessione per il collocamento di cristalli o griglie.

Il collocamento dei cristalli o griglie sarà soltanto concesso nelle vie fiancheggiate da portici o marciapiedi aventi almeno la larghezza di m. 1, lungo i portici e i marciapiedi e nelle vie nelle quali non è possibile il transito di alcuna sorta di veicoli.

## ART. 49.

Sostituzione di cristalli e griglie avariati.

Nel caso di rottura o di deperimento di qualche cristallo o griglia il proprietario dovrà immediatamente farne apporre di nuovi o riparare l'esistente, a semplice richiesta del Podestà; ove non lo faccia entro il termine che gli sarà prescritto, si intenderà revocata la concessione ed il Municipio, a spese del proprietario, chiuderà l'apertura fatta nel suolo pubblico per il collocamento del cristallo o griglia e vi eseguirà la pavimentazione, provvedendo a farsi rimborsare la spesa con la procedura di cui all'art. 153 della Legge Com. e Prov. modificato dall'art. 32 del R. D. 30 12 1923 n. 2839.

## ART. 50.

Rinnovazione di cristalli e griglie per variazioni della sede stradale.

Variandosi la livelletta o la pavimentazione della strada, i proprietari dovranno a loro spese rinnovare i cristalli o le griglie ed eseguire tutti quei lavori ed opere che saranno determinati dal Podestà per restituire le cose nello stato pristino, senza poter pretendere dal Municipio indennità di sorta.

## ART. 51.

Norme per il collocamento di cristalli e griglie.

Per il collocamento dei cristalli o delle griglie i proprietari dovranno osservare tutte quelle altre norme e prescrizioni che il Podestà crederà di stabilire, a seconda dei casi, nell'interesse della viabilità. Le dimensioni dei cristalli o

delle griglie, la qualità, la forma ed il materiale di cui saranno formate le griglie, come pure i vani da lasciarsi fra le sbarre, saranno stabilite dall'Ufficio Civico dei LL. PP. Il collocamento in opera sarà fatto sotto la direzione dell'Ufficio medesimo ed i richiedenti dovranno strettamente uniformarsi a quanto sarà loro imposto.

**ART. 52.**

Ove fosse revocata la concessione, la chiusura dell'apertura, fatta nel suolo pubblico per il collocamento dei cristalli o delle griglie, sarà eseguita dal Municipio a spese del proprietario che verrà obbligato a rimborsarle con la procedura di cui all'art. 153 della Legge Com. e Prov. succitato. Revoca della concessione.

**ART. 53.**

Le disposizioni contenute nel presente capitolo sono applicabili a tutti i cristalli e le griglie già esistenti nel territorio comunale. Disposizione generale

**ART. 54.**

I balconi sporgenti sulla strada non potranno avere una sporgenza dal muro maggiore di m. 1.00 per le case di 4 o più piani, e di m. 0,80 per case più basse, nè potranno esser fatti ad altezza minore di m. 4.00 dal piano stradale, misurati da questo alla faccia inferiore della piana o m. 3.80 dalla parte più bassa delle mensole, quando vi siano questi elementi costruttivi. Balconi.

## ART. 55.

Decorazioni e infissi

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere per l'altezza di metri 2.20 dal suolo pubblico non dovranno sporgere più di cent. 10 dal filo del fabbricato.

Non potrà mai occuparsi nessuna parte dell'area stradale con lo zoccolo dei fabbricati o con gradini d'accesso alle porte dei fabbricati stessi. Qualora si tratti di edifici monumentali situati in piazze e vie ampie, possono essere date speciali concessioni dall'Autorità Comunale.

## ART. 56.

Contorni delle luci e cornici dei piani.

Verso la pubblica via, i contorni delle luci di porte, botteghe, finestre, comprese anche quelle di cantina, e così le cornici dei vari piani dovranno essere costruite con materiali resistenti.

Per i contorni delle porte, botteghe e finestre situate lungo le piazze o vie principali della Città potrà essere prescritto l'uso di speciale materiale agli effetti sia della solidità che dell'ornato.

## ART. 57.

Insegne, cartelli, vetrine, tende, ecc.

Gli infissi da applicarsi alle fronti delle case, come insegne, cartelli, vetrine, tende ecc. dovranno trovare opportuna sede fra le linee architettoniche per modo da non interromperle. Non sono permessi gli scudi d'angolo metallici con carattere di pubblicità.

Le insegne, ditte, cartelli e simili sia soprastanti che laterali ai negozi dovranno essere sempre mantenuti in ottimo stato, e non dovranno essere coperti con avvisi od altro in tutto o in parte.

Entro dieci giorni dalla eventuale rottura dovranno essere sostituiti i vetri delle vetrine.

Lungo le piazze o strade principali non sono permesse aperture di negozi senza vetrine senza speciale permesso del

Podestà, e tutti gli oggetti esposti per la vendita dovranno essere nella parte interna della vetrina.

Per piazze o strade principali si intendono quelle che sono comprese nella prima categoria agli effetti della tassa di occupazione di suolo pubblico.

ART. 58.

Non potranno collocarsi sulla fronte delle case, braccia di lanterne e di insegne che si protendano sulla pubblica via.

Insegne e lanterne a bandiera-

ART. 59.

Tutte le imposte ed i battenti di porte e botteghe fatte nuove o restaurate, che si trovino sulla linea del suolo stradale dovranno aprirsi all'indentro, fatta eccezione per serramenti di bottega in ferro che servono contemporaneamente da insegna; i quali però, quando siano aperti, dovranno essere fermati saldamente al muro al quale vengano addossati.

Porte e finestre.

Le finestre con davanzale alte dal suolo meno di metri 2.50 non potranno essere munite di inferriata sporgente nè di battenti o persiane aprentisi all'infuori,

ART. 60.

Tutti i muri nuovi o riattati, ad eccezione di quelli a pietra viva o decorati a faccia vista, devono nella parte visibile dalla pubblica via, essere intonacati entro il termine di sei mesi dalla loro ultimazione.

Intonaci.

ART. 61.

Le grondaie, delle quali tutte le fabbriche dovranno essere munite, saranno di ampiezza sufficiente per raccogliere

Grondaie.

le acque piovane, le quali mediante tubi discendenti di metallo dovranno sfogare nei collettori stradali.

Solo nel caso che la via o lo spazio pubblico manchino di appositi collettori sarà tollerato lo scarico delle piovane a raso suolo e sotto allo scarico a raso suolo sarà collocata una lastra di pietra di almeno 0.30 x 0.40.

I tubi discendenti potranno essere incassati nel muro od anche soltanto applicati ad esso. La porzione inferiore, peraltro, per un'altezza non minore di metri 3.00, misurata dal suolo, dovrà essere sempre incassata nel muro. I tubi incassati dovranno essere di ghisa.

#### ART. 62.

Immissione di condotti privati nelle pubbliche fogne.

La immissione nelle pubbliche fogne dei condotti privati di scarico di acque meteoriche e di rifiuto dovrà formare oggetto di apposita concessione da parte della Civica Amministrazione e sarà sottoposta alle modalità ed alle tariffe da stabilirsi dall'Amministrazione predetta con speciale provvedimento. Sino a che non si sarà provveduto in merito e non si sia stabilita una regolare rete di fognatura, non sarà ammesso alcun <sup>nuovo</sup> scarico ed alcun <sup>nuovo</sup> allacciamento nè ai condotti (\*) stradali di pioggia nè alle eventuali fognature senza la preventiva stipulazione di un atto di precario e l'imposizione di un canone di riconoscimento da fissarsi di volta in volta.

#### ART. 63.

Sostituzione di canali avariati.

L'Ufficio Civico dei LL. PP. indicherà a richiesta degli interessati la quota, sotto il suolo stradale, della fognatura se e quando riterrà possibile concedere l'immissione delle fogne private.

Nel caso di rottura di qualche tubo di condotta delle acque piovane verso la via pubblica, il proprietario è tenuto a farne tosto eseguire la riparazione, e questa dovrà compiersi entro il termine strettamente necessario, che verrà prescritto dal Podestà.

(\*) Le aggiunte a mano costituiscono dimenticanza di trascrizione in fase di stampa dal testo originale.-

Il tubo provvisorio di deviazione dovrà essere applicato ad un'altezza non minore di metri 3.60 dal suolo, e sporgere in guisa che l'acqua cada fuori dei marciapiedi.

## ART. 64.

Le fronti esterne dei fabbricati formanti in complesso un corpo architettonico, spettino essi ad uno o più proprietari, dovranno conservarsi uniformi anche nelle tinte.

Tinte delle facciate.

## ART. 65.

Per la tinta da darsi alle facciate dei fabbricati si dovrà chiedere il nulla osta del Podestà, presentando regolare istanza come all'articolo 1, ~~accompagnando il campione delle tinte da impiegarsi, e indicando anche il colore delle tinte delle facciate dei fabbricati concernenti~~ e dimostrando anche che la tinta proposta è consona a quella dei fabbricati ~~concernenti~~.

Idem

(\*)

## ART. 66.

Eseguendosi parziali modificazioni sulla facciata di uno stabile, si dovrà procurare che mediante l'intonaco e la tinta la parte nuova sia messa in armonia con la vecchia.

Modifiche delle facciate.

## ART. 67.

Non si possono eseguire sulle facciate delle case, o su altri muri delle medesime esposti alla pubblica vista, dipinture figurative od ornamenti di qualunque genere, o restaurare quelli già esistenti, senza averne presentati i disegni al Podestà ed averne ottenuta regolare approvazione.

Pitture ed ornamenti sulle facciate.

(\*) Le aggiunte a mano costituiscono dimenticanza di trascrizione in fase di stampa dal testo originale.-

## ART. 68.

Obblighi per la conservazione degli edifici.

Ad ogni proprietario incombe l'obbligo di mantenere costantemente il proprio edificio in istato di lodevole conservazione non solo per quel che riguarda la sicurezza e la igiene, ma anche nelle parti esposte alla vista del pubblico, per ciò che concerne il decoro e la pulizia. I proprietari di stabili aventi facciate decorate, sia con lavori architettonici, sia con pitture, devono fare tutte quelle opere che valgano a garantire la durevole conservazione delle decorazioni stesse. Le facciate non decorate o non notevolmente decórate devono essere mantenute pulite, rinnovando l'intonaco e a tinta in armonia con lo stile antico o moderno, ogni qualvolta per qualunque motivo esse presentino scrostamenti o macchie deturpanti.

Di regola nel marzo di ogni anno il Podestà farà regolare diffida ai proprietari di quelle case che abbisognano di restauro a tenore di quanto sopra, accordando un congruo termine per l'esecuzione di detti restauri. Ove i proprietari non ottemperino, detta diffida sarà rinnovata col termine perentorio di giorni 30. Ove anche a questa diffida non venga data esecuzione sarà rilevata la contravvenzione e si procederà a termini dei successivi articoli.

Le stesse disposizioni si applicano nei riguardi di quanto trovasi all'esterno dei fabbricati od in vista del pubblico, come tende, lanterne, insegne, infissi di qualsiasi genere, vetrine, antenne, appoggi, pali ecc..

## ART. 69.

Costruzioni di case popolari e rurali.

Ad agevolare la costruzione delle più-moderate abitazioni contemplate dalle Leggi sulle case popolari, il Podestà, sentiti i pareri degli Uffici competenti e della Commissione edilizia, potrà, caso per caso, autorizzare quei temperamenti alle disposizioni del presente regolamento i quali, senza menomare le esigenze dell'estetica, procurino un'economia di costruzione.

Tali temperamenti potranno esser pure consentiti dal

Podestà, su parere della Commissione edilizia, per le costruzioni cui sarà riconosciuto il carattere completamente rurale, per trovarsi isolate nelle campagne e per essere destinate prevalentemente a coltivatori dei fondi.

ART. 70.

La targhe dei numeri civici, collocate su ogni singolo fabbricato, dovranno dal proprietario del medesimo essere ripristinate solo quando fossero andate distrutte o danneggiate per fatti imputabili al proprietario stesso.

Numerazione civica.

Se fosse necessario di coprire con insegne o cartelli, o scritte commerciali una targa di numero civico, essa dovrà essere riportata sull'insegna, o cartello, o scritta.

ART. 71.

Il Comune ha diritto, senza alcun obbligo di compenso, di collocare sui fabbricati che riterrà più opportuni agli effetti della visibilità e conoscenza le tabelle portanti i nomi delle piazze, corsi, vie e vicoli, o altre indicazioni utili o per la viabilità, o per la sicurezza pubblica, o per l'igiene o per la topografia.

Tabelle indicatrici stradali.

A tali tabelle si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo.

ART. 72.

Quando venga costruito un nuovo fabbricato o quando un fabbricato segnato con un solo numero venga distinto in due o più riparti con separati ingressi, è dovere del proprietario di avvertire l'Ufficio municipale di Anagrafe, prima che il lavoro sia ultimato, allo scopo che la targa del numero civico o della lettera sia apposta al fabbricato nuovo o al nuovo ingresso.

Obblighi dei privati per la numerazione civica.

La stessa disposizione si applica ove il numero civico abbia per qualsiasi causa a diventare illegibile, o venga a mancare.

## ART. 73.

Idem

In caso di demolizione di fabbricati che non debbano più essere ricostruiti, o nel caso di soppressione di porte esterne o di accessi, il proprietario dovrà notificare al Municipio il numero o i numeri civici che vanno a scomparire.

## CAPO V.

**Condizioni per le concessioni d'intercapedini lungo il suolo stradale.**

## ART. 74.

Obblighi dei concessionari.

Chi intende eseguire e mantenere una intercapedine lungo il suolo stradale dovrà ottenere la preventiva concessione da parte della Civica Amministrazione.

Il concessionario riconoscerà la precarietà della concessione e l'obbligo di costruire e mantenere in perfetto stato di solidità i muri di perimetro e la copertura della intercapedine, e di ripararli ogni qualvolta occorresse e di rifarli anche totalmente se per la loro costruzione o per qualsiasi altro motivo non fossero capaci a reggere il terreno stradale: in tal caso tutte le opere necessarie saranno eseguite sotto la sorveglianza e secondo le prescrizioni del Reparto civico dei Lavori Pubblici a totali spese del concessionario o chi per esso.

## ART. 75.

Esecuzioni d'ufficio.

Verificandosi il caso di cui sopra, se da parte del concessionario non sarà provveduto opportunamente, la Civica

Amministrazione sarà autorizzata ad eseguire i lavori necessari direttamente d'ufficio senza bisogno di preve ingiunzioni e diffide, a spese del concessionario, secondo la procedura di cui all'art. 153 del vigente Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale.

ART. 76.

Il concessionario, per se e suoi aventi causa, sarà obbligato a pagare al Comune per la concessione di utilizzazione di sottosuolo stradale, fino che duri la concessione, un'annua tassa in base ad apposita tariffa e secondo le modalità che saranno stabilite dall'Autorità Comunale con provvedimento a parte.

Tassa di concessione

ART. 77.

Al Municipio è riservata la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione senza che il concessionario abbia ragione ad alcuna indennità. Il concessionario stesso dovrà con materiale adatto provvedere a tutte sue spese a colmare il vacuo della intercapedine, in modo che formi un suolo stradale solido e compatto al pari di quello circostante alla intercapedine.

Prearietà della concessione.

ART. 78.

Il concessionario sarà responsabile di tutti i danni che potessero derivare al suolo stradale in dipendenza della intercapedine.

Responsabilità del concessionario.

ART. 79.

Finchè il Municipio permetterà l'esistenza dell'intercapedine, il concessionario, o suoi aventi causa, dovranno, nel caso che sia dal Municipio variata la livelletta del suolo

Altri obblighi del concessionario.

stradale circostante alla stessa intercapedine, o la pavimentazione sovrapposta, eseguire tutti quei lavori ed opere che saranno determinate dall'Amministrazione civica, senza poter pretendere indennità di sorta.

#### ART. 80.

Uso dell'intercapedine

L'intercapedine non potrà avere altra destinazione che quella di permettere la circolazione dell'aria intorno al muro perimetrale della casa, rimanendo vietata qualunque comunicazione fra l'intercapedine ed i fondi medesimi.

#### ART. 81.

Griglie sull'intercapedine.

Nel caso che il concessionario intendesse di illuminare l'intercapedine mediante una o più griglie sulla stessa, dovrà uniformarsi a quanto stabilito nel precedente capitolo e pagare al Comune, oltre l'annualità di cui sopra, anche quella per ogni griglia.

#### ART. 82.

Esecuzioni d'ufficio.

Nel caso che i lavori relativi a quanto sopra non fossero eseguiti a dovere, nel caso di revoca della concessione, il Comune potrà senz'altro procedere direttamente alla esecuzione dei lavori occorrenti a maggiori spese del concessionario.

#### ART. 83.

Revoca di concessione per mancato pagamento di tassa.

Non effettuandosi il pagamento di cui sopra nel termine prescritto, il Podestà potrà revocare la concessione, senza pregiudizio dei mezzi fiscali consentiti dalle leggi per conseguire il pagamento delle somme dovute.

**ART. 84.**

Il Comune non assume alcuna responsabilità per infiltrazione d'acqua od umidità provenienti dal suolo stradale, dai condotti immondi o da lavori eseguiti nella sede stradale, non tenendosi neppure obbligato a conservare la forma della pavimentazione che al tempo della concessione ricoprì il tratto del suolo sotto cui corre l'intercapedine, ed anzi il concessionario, e suoi aventi causa, sono tenuti a mallevare il Comune stesso da qualunque pretesa di terzi, che potesse essere sollevata in dipendenza della concessione,

Responsabilità del  
Comune.

**ART. 85.**

Le concessioni di intercapedini dovranno risultare per atto pubblico da stipularsi e trascriversi a spese del concessionario compresa quella di una copia al Municipio, nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario a giudizio dell'Autorità comunale.

Atti di concessione di  
intercapedini.

**CAPO VI.****Lottizzazioni di terreni per costruzioni - Costruzione e sistemazione di strade private.****ART. 86.**

Ogni lottizzazione di terreni destinata alla costruzione deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale. Non sarà accordata alcuna autorizzazione se non risultino assicurati nella lottizzazione progettata, lo scolo delle acque piovane, e la provvista di acqua potabile.

Approvazione delle  
lottizzazioni.

Il proprietario dei detti terreni è obbligato a presentare all'Ufficio Civico dei LL. PP. il piano di lottizzazione, indi-

cando le strade riservate al transito, e il perimetro di ciascun lotto.

Il Comune può nell'interesse della sicurezza pubblica dell'igiene, della circolazione o dell'estetica apportare al piano di lottizzazione tutte le modifiche utili a detti scopi.

Se sui terreni che sono oggetto della lottizzazione esiste un piano regolatore o di ampliamento detta lottizzazione deve essere eseguita in conformità alle indicazioni del piano o ad esso uniformata.

Sarà considerata come lottizzazione di terreni anche ogni destinazione alla costruzione di cortili, giardini e spazi esistenti all'interno di fabbricati, ogni qualvolta alle nuove costruzioni si preveda di accedere mediante strade aperte al pubblico transito, anche pedonale.

#### ART. 87.

Larghezza delle strade nelle lottizzazioni.

La larghezza delle strade disposte in un piano di lottizzazione di terreni destinati alla costruzione non deve essere inferiore a m. 8.00 e le costruzioni che dovranno sorgere sul margine di esse avranno l'altezza massima stabilita dall'Art. 36 precedente.

#### ART. 88.

Sistemazione delle strade private.

Nessuna costruzione sarà autorizzata sui terreni di cui ai precedenti Art. 86 e 87 prima che la strada privata lungo la quale trovasi il terreno destinato alla edificazione non sia stata dal proprietario sistemata in modo da assicurare in ottime condizioni la circolazione e lo scolo delle acque.

#### ART. 89.

Strade comunali e strade private aperte al pubblico.

Ogni strada privata aperta alla circolazione pubblica sarà sottoposta ai regolamenti comunali anche se non classificata comunale. Saranno classificate fra le strade comunali soltanto

quelle strade non comprese tra le strade contemplate dai piani regolatori il cui tracciato sia stato preventivamente approvato dall'Autorità Comunale, e la cui sistemazione (carreggiate, marciapiedi, fognature, illuminazione, etc.) sia stata eseguita nel modo da essa stabilito.

#### ART. 90.

Il Comune può pretendere che le strade private siano chiuse alla notte alla loro estremità con barriere o cancelli e che siano munite di cartelli visibili con la scritta: « Via privata ».

Idem

### CAPO VII.

#### Commissione di Edilizia e di Ornato.

#### ART. 91.

Tutte le denunce contemplate al capo I° saranno trasmesse all'Ufficio civico dei Lavori Pubblici per l'istruttoria ed esame preliminare.

Esame delle denunce di lavori.

Detto Ufficio curerà il completamento delle denunce, dei progetti e disegni a norma del presente regolamento, e quindi esaminerà se tutte le disposizioni di legge e di regolamento siano state osservate nella redazione del progetto, e se la sua attuazione potrà aver luogo in corrispondenza agli eventuali piani regolatori della località, senza offesa alle distanze legali e regolamentari, e tenendo conto dello stato dell'edilizia e dei servizi pubblici in quella località.

A tal fine avrà diritto di invitare il tecnico progettista a compiere uno o più sopraluoghi con un Ingegnere dell'Ufficio stesso.

Finito tale esame il progetto sarà rimesso alla Commissione di edilizia e di ornato di cui appresso con una relazione scritta.

## ART. 92.

Commissione di edilizia e di ornato.

E' istituita presso il Municipio di Padova una Commissione di edilizia e di ornato a funzioni gratuite composta del Podestà, o di persona da lui delegata, presidente e di 10 commissari nominati dal Podestà nelle persone dell'Ufficiale Sanitario del Comune o suo delegato, di 5 Ingegneri, ~~un~~ <sup>un</sup> Architetto, un Geometra e un Artista (pittore o scultore) scelti su proposta dei rispettivi Sindacati Provinciali Fascisti. (\*)

Le proposte dovranno essere fatte nel numero di 10 Ingegneri, ~~2~~ <sup>2</sup> Architetti, 2 Geometri e 2 Artisti.

Alle adunanze della Commissione di edilizia e di ornato potrà assistere il Rappresentante della Sovrintendenza all'arte medioevale e moderna.

Fungerà da Segretario della Commissione ed avrà voto consultivo nel suo seno l'Ingegnere Capo Municipale.

## ART. 93.

Durata in carica dei Commissari.

I commissari durano in carica quattro anni, trascorsi i quali la Commissione sarà interamente rinnovata.

Per supplire alle vacanze che si verificassero nel corso del quadriennio si procederà a nomine complementari e gli eletti dureranno in carica fino alla periodica normale rinnovazione della Commissione. Per queste vacanze di posti le rispettive organizzazioni sindacali proporranno un numero di nomi doppio a quello dei posti vacanti.

Il Membro della Commissione che per sei mesi non intervenga alle sedute della Commissione sarà ritenuto dimissionario.

## ART. 94.

Attribuzioni della Commissione.

Le attribuzioni della Commissione consistono:

a) nel dar parere sui piani generali di sistemazione della città e del suburbio;

(\*) Le aggiunte a mano costituiscono dimenticanza di trascrizione in fase di stampa dal testo originale.-

b) nel dar parere su tutti i progetti di nuovi fabbricati, di demolizioni, di ricostruzioni, e di riattamenti riguardanti lavori di iniziativa comunale o di interesse pubblico, o lavori che devono per il presente regolamento essere assoggettati all'approvazione municipale;

c) nel dar parere sulla opportunità da parte dell'Autorità municipale di pronunciarsi favorevolmente o negativamente alle domande che le venissero rivolte per apposizione all'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali, e per quanto altro è indicato all'art. 11;

d) nel richiamare l'attenzione del Podestà su quei provvedimenti edilizi, che possono interessare il pubblico nei riguardi di edilizia, di convenienza e di decoro della città e del suburbio anche per ciò che si attiene a restauri e manutenzione dell'antico.

#### ART. 95.

La Commissione si riunisce nella residenza municipale, ordinariamente due volte al mese e potrà essere straordinariamente convocata ogni qual volta il Presidente lo giudichi opportuno. In mancanza del Presidente la Commissione sarà presieduta dal membro più anziano fra i presenti. Le deliberazioni della Commissione plenaria saranno valide se prese col concorso di almeno cinque membri.

Adunanze della Commissione.

L'anzianità sarà data dall'epoca della nomina, e in caso di pari nomina dall'età.

#### ART. 96.

Per qualsiasi progetto concernente opere di qualche importanza, la Commissione potrà commettere ad uno dei suoi membri di farne speciale esame e di riferire per iscritto, nella prossima adunanza.

Deleghe ai Commissari.

Il Podestà potrà pure delegare uno dei Commissari a sorvegliare l'esecuzione di qualsiasi progetto.

Tale delegazione non esclude la vigilanza delle autorità, dei funzionari ed agenti municipali, nè le ispezioni che qualsiasi dei membri della Commissione edilizia credesse di fare.

La Commissione potrà col suo voto proporre ai progetti quelle modificazioni che ravvisasse opportune.

**ART. 97.**

Carattere delle deliberazioni.

Le deliberazioni della Commissione sono puramente consultive.

**ART. 98.**

Verbali delle sedute e decisioni del Podestà.

I pareri della Commissione dovranno risultare dai verbali di seduta, e il parere espresso per ciascuna domanda dovrà anche essere trascritto su foglio da allegarsi alla domanda per essere trasmesso con tutti gli atti al Podestà.

Il Podestà, preso in esame il parere della Commissione, ed esaminati gli atti, prenderà in merito alla domanda le decisioni che riterrà più opportune.

Su ogni esemplare del progetto approvato dovrà risultare l'approvazione del Podestà.

Ove manchi tale menzione il progetto si intenderà non approvato e non potrà essere eseguito.

Prima di iniziare il lavoro dovranno essere eseguite le operazioni di cui al capoverso dell'art. 2.

**ART. 99.**

Prestazioni dei funzionari municipali.

Gli impiegati dell'Ufficio civico dei lavori pubblici ed in genere tutti gli impiegati del Comune saranno obbligati a prestare la loro opera alla Commissione senza diritto a particolari compensi.

## CAPO VIII.

## Disposizioni generali.

## ART. 100.

La osservanza di ogni disposizione contenuta nel presente regolamento è obbligatoria per tutte le costruzioni fatte nel territorio del Comune. Quelle norme che hanno per solo fine la tutela dell'ornato non sono obbligatorie per le costruzioni sparse nella campagna e per quelle non visibili dalle pubbliche strade.

Costruzioni soggette al presente regolamento

## ART. 101.

Salve le disposizioni vigenti in materia non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, anche se non sono esposti alla vista del pubblico, senza darne previo avviso al Podestà presentandogli, ove occorra, il progetto.

Lavori in edifici di pregio storico od artistico.

Il Podestà, udito il parere della Commissione edilizia e di ornato, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico e alle regole dell'arte.

## ART. 102.

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico dovrà essere immediatamente informato il Podestà, che ordinerà i provvedimenti richiesti dalla urgente necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

Denuncia di scoperte di avanzi di pregio storico e artistico.

## ART. 103.

Norme di buona costruzione.

Nella esecuzione di qualsiasi opera edilizia è obbligatoria l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione anche ai materiali e ai sistemi costruttivi adottati nel territorio di questo Comune.

In relazione alle condizioni locali del suolo, e ai sistemi costruttivi in uso in questo territorio, dovranno essere specialmente osservate le seguenti prescrizioni:

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole di arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente non risulti superiore a  $1/6$  del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti.

Nei piani superiori a quello terreno dovranno essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Le travature dei solai dovranno essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di metri 0.25.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Per le strutture di cemento armato e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni approvate con R. D. L. 4 - 9 - 1927 n. 1981 e con L. 7 - 6 - 1928 n. 1431.

Per gli altri materiali di costruzione saranno da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i lavori pubblici.

**ART. 104.**

È vietato costruire edifici sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa. Le fondazioni debbono posare su terreno perfettamente sodo nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, che, perciò, potranno essere anche in certi casi costituite da una platea generale.

Nella muratura di pietrame sarà da vietare l'uso dei ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare dovrà prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fascie continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fascie non sia superiore a m. 1.50.

**CAPO IX.****Sorveglianza e penalità - Esecuzione lavori d'ufficio.****ART. 105.**

Fermo il disposto degli Art. 91 e 96, coloro i quali abbiano ottenuta la licenza per l'esecuzione di una qualsiasi delle opere indicate nel presente regolamento, comprese le temporanee occupazioni di cui all'art. 2, dovranno permettere tutte quelle visite che l'Amministrazione comunale ordinerà ai funzionari dell'Ufficio Civico dei L.L. P.P. per accertare che nella esecuzione delle opere siano state osservate tutte le prescrizioni di Leggi e di Regolamenti.

Per tali visite gli interessati non sono tenuti ad alcun pagamento.

Per le visite, invece, che i funzionari predetti dovessero effettuare a richiesta e nell'interesse dei privati o perchè questi possano ottenere dal Comune il rilascio di certificati, di nulla - osta, e di documenti di qualsiasi specie, relativi alle opere che li interessano, i privati stessi dovranno corrispondere per i compensi ai funzionari suindicati la somma che sarà fissata con ordinanza del Podestà, e che non dovrà essere, in nessun caso, superiore alla diaria ed alle indennità che vengono percepite dai funzionari dello Stato di pari grado.

**ART. 106.**

Le località nelle quali si eseguisca qualsiasi delle opere indicate nell'articolo 1 dovranno sempre essere accessibili alle autorità, ai funzionari, ed agli agenti municipali e ai membri della Commissione di edilizia e di ornato.

**ART. 107.**

I contravventori al presente regolamento saranno puniti a termini dell'art. 226 della Legge Com. e Prov. 4 - 2 - 1915 n. 148 e successive modificazioni (R. D. 30 - 12 - 1923 n. 2839 e R. D. L. 23 - 5 - 1924 n. 867). Il Podestà, in caso di giudizio contravvenzionale, dopo la condanna del contravventore da parte del Magistrato, potrà fare eseguire d'ufficio le opere a spese del contravventore stesso.

Sono salve le facoltà concesse al Podestà dagli art. 153 della Legge predetta (modificato dall'art. 32 del R. D. 30 - 12 - 1923 n. 2839) e 378 della vigente Legge sui LL. PP.

**CAPO X.****Disposizioni per l'applicazione del presente regolamento  
e disposizioni transitorie.****ART. 108.**

Nelle sopraelevazioni di fabbricati aventi lo scopo di ricavare nuovi piani abitabili, sarà tollerata una maggiore altezza dei fabbricati rispetto a quanto è stabilito dall'art. 36 del presente regolamento, qualora col sopralzo non si eccedano i metri tre dal soffitto dell'ultimo piano abitato esistente, e i metri due oltre l'altezza massima legale.

L'Autorità Comunale potrà vietare tali sopraelevazioni quando ostino ragioni particolari di igiene e di estetica.

Per tali piani come sopra costruiti l'altezza degli ambienti potrà anche essere limitata ad un minimo di m. 2.80 purchè nella loro struttura gli appartamenti godano della doppia aria, e quando ciò non pregiudichi l'estetica del fabbricato in relazione ai piani sottostanti.

Le presenti deroghe sono applicabili temporaneamente alle costruzioni ad uso abitazione già esistenti al 1° agosto 1922, semprechè la sopra elevazione venga effettivamente iniziata non più tardi del 31 dicembre 1931.

L'applicabilità deve essere riconosciuta in seguito a domanda degli interessati, caso per caso dal Podestà con sua ordinanza sentiti la Commissione d'ornato e gli uffici tecnico e sanitario.

**ART. 109.**

Mediante diffida personale sarà dal Podestà assegnato un termine a coloro, che, con i loro manufatti od in genere con quanto è di loro spettanza, violino le disposizioni del presente regolamento, perchè si uniformino alle stesse.

Decorso inutilmente tale termine si farà luogo alla procedura contravvenzionale.

Per le insegne e lanterne sporgenti sulla pubblica via non saranno rinnovate le concessioni.

ART. 110.

Quando il Podestà ritenga che qualche opera, esistente al momento della pubblicazione del presente regolamento e non conforme alle disposizioni in esso contenute, la quale sia stata eseguita violando disposizioni vigenti al momento della sua esecuzione, possa essere tollerata, potrà invitare l'interessato a stipulare analogo atto di precario.

ART. 111.

Col giorno dell'attuazione del presente regolamento restano abrogati tutti i regolamenti e provvedimenti anteriori in quelle parti che contengono disposizioni contrarie al medesimo.

## INDICE DELLA MATERIA

### CAPO I.

#### Pratiche precedenti alla esecuzione delle opere.

Denuncia, inizio e sospensione dei lavori . . . . .	Art.	1
Allineamento delle costruzioni . . . . .	>	2
Occupazione di suolo pubblico . . . . .	>	3
Registro firme ingegneri, architetti, ecc. . . . .	>	4
Norme per l'esercizio della professione di impresario costruttore . . . . .	>	5
Norme per la compilazione delle denunce dei lavori . . . . .	>	6
Norme per la compilazione dei progetti . . . . .	>	7 e 8
Varianti ai progetti . . . . .	>	9
Deposito in cantiere di un esemplare del progetto . . . . .	>	10
Dichiarazioni da farsi all'atto del ritiro del progetto ap- provato . . . . .	>	11
Termini di validità della denuncia e della licenza . . . . .	>	12
Carattere della licenza . . . . .	>	13

### CAPO II.

#### Prescrizioni concernenti l'esecuzione delle opere.

Assiti . . . . .	Art.	14
Occupazione di marciapiede e suolo stradale con assiti . . . . .	>	15
Casi in cui gli assiti non potranno essere eretti . . . . .	>	16
Obblighi del costruttore antecedenti la costruzione degli assiti . . . . .	>	17
Modalità di costruzione degli assiti . . . . .	>	18
Modalità di costruzione dei ponti di servizio . . . . .	>	19 e 20
Termini di esecuzione dei lavori verso spazi pubblici . . . . .	>	21
Modalità dei lavori di escavo e di demolizione . . . . .	>	22
Apparecchi di sollevamento dei materiali . . . . .	>	23
Scarico di materiali di demolizione verso la pubblica via . . . . .	>	24
Depositi di materiali su suolo pubblico . . . . .	>	25
Obblighi del costruttore posteriori ai lavori di costruzione . . . . .	>	26
Visite alle opere e responsabilità dei costruttori . . . . .	>	27

## CAPO III.

## Norme per la solidità dei fabbricati, cautele di sicurezza pubblica.

Opere pericolanti . . . . .	Art.	28
Apparecchi di riscaldamento . . . . .	»	29
Disposizioni di carattere generale . . . . .	»	30
Impianto di marciapiedi o di canali di scarico . . . . .	»	31
Aperture nel suolo stradale . . . . .	»	32
Tombamento di dette aperture . . . . .	»	33
Divieto di variare le opere esistenti nel sottosuolo . . . . .	»	34
Ripari delle trincee . . . . .	»	35

## CAPO IV.

Altezza delle case ed eventuale distanza dalle strade - Portici  
Condotti di scarico - Opere esteriori ai fabbricati

Altezza dei fabbricati . . . . .	Art.	36
Gli arretramenti nei riguardi dell'altezza . . . . .	»	37
Altezza degli edifici vicini a quelli monumentali . . . . .	»	38
Altezza delle case con spazi antistanti e sistemazione di questi ultimi . . . . .	»	39
Spazi privati considerati pubblici . . . . .	»	40
Altezza, larghezza e soffitto dei portici . . . . .	»	41
Pavimenti dei portici . . . . .	»	42
Livellette dei pavimenti predetti . . . . .	»	43
Finestre dei sotterranei e riseghe di fondazione su sot- tosuolo pubblico . . . . .	»	44
Concessioni d'apertura di dette finestre . . . . .	»	45
Superficie dei cristalli e delle griglie . . . . .	»	46
Tassa di collocamento di cristalli e griglie . . . . .	»	47
Limiti di concessione per il collocamento di cristalli o griglie . . . . .	»	48
Sostituzione di cristalli e griglie avariati . . . . .	»	49
Rinnovazione di cristalli e griglie per variazioni della sede stradale . . . . .	»	50
Norme per il collocamento di cristalli e griglie . . . . .	»	51
Revoca della concessione . . . . .	»	52
Disposizione generale . . . . .	»	53
Balconi . . . . .	»	54
Decorazioni e infissi . . . . .	»	55
Contorni delle luci e cornici dei piani . . . . .	»	56
Insegne, cartelli, vetrine, tende, ecc. . . . .	»	57
Insegne e lanterne a bandiera . . . . .	»	58
Porte e finestre . . . . .	»	59
Intonaci . . . . .	»	60
Grondaie . . . . .	»	61
Emmissione di canali nelle pubbliche foglie . . . . .	»	62

Sostituzione di canali avariati . . . . .	Art.	63
Tinte delle facciate . . . . .	>	64 e 65
Modifiche delle facciate . . . . .	>	66
Pitture ed ornamenti sulle facciate . . . . .	>	67
Obblighi della conservazione degli edifici . . . . .	>	68
Costruzione di case popolari e rurali . . . . .	>	69
Numerazione civica . . . . .	>	70
Tabelle indicatrici stradali . . . . .	>	71
Obblighi dei privati per la numerazione civica . . . . .	>	72 e 73

#### CAPO V.

##### Condizioni per le concessioni di intercapedini lungo il suolo stradale

Obblighi dei concessionari . . . . .	Art.	74
Esecuzioni d'ufficio . . . . .	>	75
Tassa di concessione . . . . .	>	76
Precarietà della concessione . . . . .	>	77
Responsabilità del concessionario . . . . .	>	78
Altri obblighi del concessionario . . . . .	>	79
Uso dell'intercapedine . . . . .	>	80
Griglie sull'intercapedine . . . . .	>	81
Esecuzioni d'ufficio . . . . .	>	82
Revoca di concessione per mancato pagamento di tasse . . . . .	>	83
Responsabilità del Comune . . . . .	>	84
Atti di concessione di intercapedini . . . . .	>	85

#### CAPO VI.

##### Lottizzazione di terreni per costruzione - Costruzione e sistemazione di strade private

Approvazione delle lottizzazioni . . . . .	Art.	86
Larghezza delle strade nelle lottizzazioni . . . . .	>	87
Sistemazione delle strade private . . . . .	>	88
Strade comunali e strade private aperte al pubblico . . . . .	>	89 e 90

#### CAPO VII.

##### Ufficio e Commissione di Edilizia e di Ornato.

Esame delle denunce di lavori . . . . .	Art.	91
Commissione di edilizia e di ornato . . . . .	>	92
Durata in carica dei Commissari . . . . .	>	93
Attribuzioni della Commissione . . . . .	>	94
Adunanze della Commissione . . . . .	>	95
Deleghe ai Commissari . . . . .	>	96
Carattere delle deliberazioni . . . . .	>	97
Verbali delle sedute e decisioni del Podestà . . . . .	>	98
Prestazioni dei funzionari municipali . . . . .	>	99

**CAPO VIII.****Disposizioni generali.**

Costruzioni soggette al presente regolamento . . . .	Art.	100
Lavori in edifici di pregio storico e artistico . . . .	>	101
Denuncia di scoperte di avanzi di pregio storico e artistico . . . .	>	102
Norme di buona costruzione . . . . .	>	103 e 104

**CAPO IX.****Sorveglianza e penalità - Esecuzione lavori d'ufficio**

Art. 105 - 106 - 107

**CAPO X.****Disposizioni per l'applicazione del presente regolamento****e disposizioni transitorie . . . . . Art. 108-109-110-111**

**ALLEGATI - ATTI RELATIVI ALL' APPROVAZIONE**

\*DELIBERAZIONE DEL PODESTA' N° 118 IN DATA

29 OTTOBRE 1930 -

( Testo tratto dalla raccolta a stampa delle delibera  
zioni relative all'anno 1930, delibera inviata alla  
G.P.A. e verbale della Consulta Municipale).

\*COMUNICAZIONE DEL PREFETTO DI APPROVAZIONE DEL REGOLA  
MENTO EDILIZIO.-

Testo tratto dalla raccolta a stampa delle deliberazioni della Consulta Municipale relative all'anno 1930.



## COMUNE DI PADOVA

**Deliberazione presa dal Podestà in data 29 Ottobre 1930 - Anno IX. E. F.**

L'anno millenovecentotrenta, nono dell'Era fascista, addì 29 del mese di Ottobre nella Residenza municipale.

Il Podestà Giusti co. dr. ing. Francesco ha presa la deliberazione seguente con l'assistenza dei Vice Podestà Andreoli avv. cav. Alberto e Zuccari dr. Alfredo e con il concorso del Segretario generale avv. comm. Alfredo Canalini:

### **OGGETTO D'AMMINISTRAZIONE**

(C. M.) N. 118 (Prot. N. 31390)

**REGOLAMENTO DI EDILIZIA E DI ORNATO. -- Approvazione del nuovo testo.**

(Parere della Consulta municipale in data 29 Ottobre 1930 n. 9)

### **IL PODESTA**

Premesso:

Fra i primi provvedimenti che questa Amministrazione ebbe ad adottare, subito dopo chiamata al governo della Città, per porre il funzionamento dei servizi in relazione al nuovo istituto del Podestà ed alle nuove disposizioni di legge emanate in materia, fu compresa anche la riforma del Regolamento di edilizia e di ornato, che, per essere in vigore dal 1° novembre 1909, si presentava sotto molti aspetti inadeguato alle esigenze dei tempi, quantunque non poche e non lievi fossero state le modificazioni ad esso apportate dalle varie Amministrazioni comunali succedutesi nel periodo di tempo dal 1909 al 1927.

Ultimata nell'aprile del 1927 la compilazione del nuovo Regolamento avendo tenuta a base la scheletrica conformazione del vecchio ed apportando a questo tutte quelle aggiunte e varianti che si ritenessero necessarie e che riportarono anche l'assenso del locale Sindacato provinciale fascista degli Ingegneri, con deliberazione in data 22 detto mese n. 135, venne approvato il testo definitivo del Regolamento.

Senza scendere a notizie particolareggiate, che possono desumersi dalla lettura del testo, accenneremo qui, seguendo l'ordine dei capitoli, alle parti più importanti della riforma.

In merito al Capo I°, relativo alle pratiche precedenti alla esecuzione delle opere, si è istituito un registro per il deposito delle firme dei progettisti, allo scopo di un più efficace e pronto controllo; si è sottoposto l'esercizio della professione di impresario costruttore ad un riconoscimento di idoneità da parte di speciale Commissione tecnica e

ad un controllo durante la costruzione; si è stabilito, mediante opportune denunce e prescrizioni, una precisa distinzione tra le opere i cui progetti debbono essere firmati da un Ingegnere od Architetto e quelle i cui progetti possono essere anche firmati da periti agrimensori e geometri; si sono rese più tassative, precise e complete le norme per l'allineamento delle costruzioni e la loro posizione in confronto al livello stradale e per la compilazione dei progetti e disegni, nonché per le eventuali varianti.

Relativamente al Capo II°, riguardante prescrizioni concernenti la esecuzione delle opere, sono state integrate le cautele per la conservazione dei marciapiedi lungo le costruzioni, è stato disciplinato con norme di carattere generale il deposito temporaneo di materiali sugli spazi pubblici ed è stata messa in evidenza la responsabilità di chi fabbrica.

Le norme per la solidità dei fabbricati e le cautele di pubblica sicurezza, che costituiscono il Capo III°, sono state integrate con una serie di disposizioni atte a disciplinare l'impianto dei marciapiedi e canali di scarico, il tombamento ed il riparo di trincee aperte sulle vie, il rispetto delle opere d'arte esistenti sulle vie, il ripristino della pavimentazione manomessa e quanto altro l'esperienza ha dimostrato utile di non lasciare all'arbitrio privato.

Al Capo IV° sono state inserite le disposizioni per l'eventuale distanza delle case dalle strade ed integrate con opportune clausole dirette alla maggiore tutela dell'ornato e della viabilità; è stata meglio disciplinata la costruzione dei bacini; colmata la lacuna relativa alla occupazione di aree pubbliche con riseghe di fondazione o finestre per sotterranei; completate le disposizioni relative agli infissi da applicarsi alle fronti delle case, alla esecuzione integrale delle opere, al collocamento dei numeri civici e delle tabelle indicative delle strade.

Nei Capitoli successivi è stata disciplinata la materia delle lottizzazioni dei terreni per costruzioni e la costruzione e sistemazione di strade private che dava luogo a continui e gravissimi inconvenienti.

È stata regolata la composizione della Commissione di edilizia e di ornato in modo da tener conto dei voti dei singoli Sindacati tecnici e da favorire la collaborazione colla Sovraintendenza all'arte medioevale e moderna, ed è stato messo in rilievo il carattere consultivo della Commissione stessa, riaffermando l'intervento deliberativo del Podestà.

Sono state riprodotte le disposizioni speciali per i piani regolatori urbani e per le costruzioni da eseguirsi entro i perimetri degli stessi.

Restato quasi immutato il Capitolo delle disposizioni generali, è stato invece notevolmente variato quello che riguarda la procedura delle contravvenzioni e la esecuzione dei lavori d'ufficio per porlo in relazione alle recenti disposizioni di legge in materia.

Approvato dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta del 3 giugno 1927, e pubblicato all'Albo comunale a sensi di legge, il Regolamento così riformato venne trasmesso al Ministero dei LL. PP. per la prescritta omologazione. Ma anziché adottare tale provvedimento il Ministero stesso faceva conoscere a questo Comune, a mezzo della locale R. Prefettura, che, perchè il Regolamento in oggetto potesse ottenere l'omologazione di cui sopra, era necessario che venissero modificati gli articoli di cui in appresso, in uniformità ad istruzioni formulate dal Ministero medesimo in via di norma.

Tali modifiche sono risultate le seguenti:

ART. 1 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 70 e 88 (vedi art. 1 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 91 e 105 del nuovo testo): è stato stabilito il con-



7603

N. \_\_\_\_\_ Reg. Trib. e

Visto per il Trib. e LL. E. U. E.

*Il Sindaco  
Poggia Nuova*

29 Ottobre 1930 - Delib. N. 118.

193

dei lavori medesimi e non come domanda di permesso per la esecuzione, come nel caso in cui, trascorsi due mesi senza che siano pervenute al cetto che l'atto con cui i privati sono tenuti a far conoscere all'Amministrazione comunale, per i provvedimenti di competenza, i lavori che intendono eseguire sui propri fondi, deve considerarsi come denuncia dei lavori medesimi e non come domanda di permesso per la esecuzione. Di conseguenza in detti articoli la parola « domanda » è stata sostituita con l'altra « denuncia » e non si parla più di « permesso » ma di « licenza od assenso » che il Podestà può dare sia per iscritto, sia tacitamente, come nel caso in cui, trascorsi due mesi senza che siano pervenute al privato comunicazioni di sorta in merito alla denuncia, il privato stesso può dar corso ai lavori, purchè le opere da eseguire non siano contrarie alle disposizioni del Regolamento.

ART. 2 (vedi art. 2 del nuovo testo): nel caso che il privato debba costruire in confine col suolo pubblico è stato stabilito, che, dopo trascorso un mese dall'inoltro della domanda relativa ai punti fissi di linea e di livello, senza che da parte del Comune sia provveduto alla consegna, il proprietario stesso può dar corso ai lavori, salvo il rispetto del suolo pubblico.

ART. 6 e 7 (vedi art. 6 e 7 del nuovo testo): è stato soppresso l'ultimo comma dell'articolo 6 perchè riportato all'articolo 1° ed è stato mantenuto tanto in questo che nell'ultimo comma dell'art. 7 l'obbligo di presentare i disegni dei progetti in duplice copia perchè l'ufficio comunale ne abbia una per eventuali controlli e l'interessato ne abbia un'altra da cui possa rilevare o l'approvazione integrale dei lavori da eseguire e le varianti da apportare ai lavori stessi.

ART. 10 e 88: soppresso l'art. 10 con cui si stabilivano tasse per il rilascio dei permessi; nell'art. 88 (vedi art. 105 del nuovo testo) sono stati limitati a carico dei privati solo i compensi ai funzionari dell'Ufficio civico dei LL. PP. per sopralluoghi che detti funzionari dovranno compiere su richiesta e nell'interesse dei privati stessi o perchè questi possano ottenere dal Comune il rilascio di certificati, di nulla osta, e di documenti di qualsiasi specie relativi alle opere che li interessano.

ART. 38 (vedi art. 36 del nuovo testo): è stata fissata l'altezza che i fabbricati possono raggiungere nelle strade di larghezza inferiore ai 5 metri.

ART. 39 (vedi art. 39 del nuovo testo): sono stati soppressi il II° e III° capoverso poichè obbligare i privati a costruire in ritiro al ciglio stradale è consentito solo con provvedimenti fondati sulla legge per le espropriazioni a causa di pubblica utilità. In tale articolo sono state aggiunte disposizioni riguardanti la sistemazione degli spazi fra le case.

ART. 41 (vedi art. 42 del nuovo testo): le riparazioni ai guasti dei pavimenti dei portici sono state lasciate a carico dei proprietari frontisti perchè così voluto dalle consuetudini locali.

ART. 60 e 62 (vedi art. 70 e 72 del nuovo testo): per ciò che riguarda le targhe dei numeri civici sono state poste a carico dei privati le spese per il ripristino delle targhe stesse solo quando queste fossero andate distrutte o danneggiate per fatti imputabili ai privati.

ART. 71 (vedi art. 91 del nuovo testo): è stato chiamato a far parte della Commissione di edilizia e di ornato l'Ufficiale Sanitario od un suo delegato.

CAPO VII°: soppresso perchè le disposizioni in esso contenute e riguardanti i piani regolatori eccedevano la materia propria dei regolamenti edilizi.

ART. 85 (vedi art. 101 del nuovo testo): nell'ultimo capoverso è

stata prescritta l'osservanza del R. D. L. 4 - 9 - 1927 N. 1981 e della legge 7 giugno 1928 n. 1431, contenenti norme per le strutture in cemento armato.

Dopo tale articolo sono state anche riportate le disposizioni di cui agli art. 63 - 64 - 65 comma II° del R. D. L. 13 marzo 1927 n. 431, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite dai terremoti, scegliendo però solo quelle che possono trovare applicabilità in relazione alla natura del nostro suolo.

L'ART. 87 *bis* con cui, secondo il Ministero, si sarebbe dovuto stabilire l'obbligo della denuncia al Podestà anche per le costruzioni fuori centro abitato, non è stato istituito perchè ai sensi dell'art. 100 del nuovo testo del Regolamento edilizio l'osservanza del Regolamento stesso è obbligatoria in tutto il territorio del Comune.

Gli ART. 90 - 91 - 92 - 93 e 94 sono stati ridotti ad uno (vedi art. 107 del nuovo testo) ponendo le disposizioni in essi contenute in relazione alla recente legislazione in materia di contravvenzioni.

In seguito alla suesposta riforma prescritta dal Ministero è stata colta anche l'occasione per apportare al regolamento alcune aggiunte e varianti che possono rilevarsi dalla lettura del nuovo testo.

Fra esse meritano di essere ricordate subito le norme che disciplinano il collocamento di cristalli o griglie a protezione di finestre aperte sul piano dei marciapiedi (vedi art. da 44 a 53) e le concessioni delle intercapedini lungo il suolo stradale (vedi articoli da 74 a 85).

Sottoposto il Regolamento così formato a nuovo esame e parere del locale Sindacato provinciale fascista degli Ingegneri, mentre per il complesso del testo il Sindacato stesso ha suggerito soltanto qualche piccola modifica formale di frasi o capoversi di alcuni articoli, ha invece fatto rilevare come il numero di 5 Ingegneri e di 3 Architetti chiamati a far parte della Commissione di edilizia e d'ornato non sia proporzionale al numero degli iscritti ai rispettivi Sindacati (250 Ingegneri e 15 Architetti) ed ha perciò richiesto che della Commissione stessa faccia parte un solo Architetto.

Senonchè la Consulta municipale, convocata per esprimere il proprio parere sul nuovo testo del Regolamento, in merito al desiderio espresso dal Sindacato provinciale fascista degli Ingegneri ha osservato che il compito della Commissione di edilizia e di ornato, più che all'esame della parte edilizia dei singoli progetti presentati, è rivolto a curare l'ornato dei progetti stessi nei riguardi della estetica, anche e specialmente in riferimento all'ambiente in cui il fabbricato nuovo deve sorgere.

Per tali considerazioni la Consulta ha ritenuto indispensabile non dare eccessivo valore al numero degli iscritti ai singoli Sindacati e quindi ha proposto di conservare la composizione della Commissione d'ornato quale era in precedenza solo aggiungendovi l'Ufficiale Sanitario.

La Consulta ha altresì proposto due lievi ulteriori varianti: l'una all'art. 62 per specificare che i canoni da richiedersi per la immissione di acque luride nelle fognature debbano concernere solo i « nuovi scarichi » e i « nuovi allacciamenti » con rispetto quindi alla situazione di fatto attuale; l'altra all'art. 65 consigliando che colui che richiede il parere sulla tinta da dare alla propria costruzione, debba anche dimostrare che la tinta proposta è consona a quella dei fabbricati contigui.

Avendo, colle suesposte limitazioni, la Consulta espresso voto unanime favorevole alle rimanenti parti del progettato Regolamento, nella sua odierna adunanza, è stata riconosciuta l'opportunità di accogliere le proposte medesime e per tali motivi

*delibera*


di approvare il nuovo Regolamento di edilizia e di ornato del Comune di Padova nel testo che si allega alla presente deliberazione (1).

(1) Vedasi in allegato.

IL PODESTÀ




Il Segretario generale



La presente deliberazione venne pubblicata all'albo municipale il giorno 6 Novembre 1930 senza seguito di reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE





# COMUNE DI PADOVA

Popolazione legale: abitanti 108,912

## DELIBERAZIONI PRESE DAL PODESTÀ

- L'anno millenovecentotrenta (IX<sup>o</sup>) addì 29 del mese di Ottobre  
nella Residenza Municipale.

Il Podestà Giusti co.dr.ing.Francesco ha presa la deliberazione seguente, con  
l'assistenza dei Vice Podestà Andreoli avv.cav.Alberto e Zuccari dr.Alfredo  
e con il concorso del Segretario generale Canalini avv.comm. Alfredo

- OMISSIS -

N. 118 OGGETTO REGOLAMENTO EDILIZIO E DI ORNATO.= Approvazione  
del nuovo testo.

### IL PODESTÀ

Premesso:

Fra i primi provvedimenti che questa Amministrazione ebbe ad adottare, subito dopo chiamata al governo della Città, per porre il funzionamento dei servizi in relazione al nuovo istituto del Podestà ed alle nuove disposizioni di legge emanate in materia, fu compresa anche la riforma del Regolamento di edilizia e di ornato, che, per essere in vigore dal 1° Novembre 1909, si presentava sotto molti aspetti inadeguato alle esigenze dei tempi, quantunque non poche e non lievi fossero state le modificazioni ad esso apportate dalle varie Amministrazioni comunali succedutesi nel periodo di tempo dal 1909 al 1927.

Ultimata nell'aprile del 1927 la compilazione del nuovo Regolamento, avendo tenuta a base la scheletrica formazione del vecchio ed apportando a questo tutte quelle aggiunte e varianti che si ritennero necessarie e che riportarono anche l'assenso del locale Sindacato provinciale fascista degli Ingegneri, con deliberazione in data 22 detto mese, n. 135, venne approvato il testo definitivo del Regolamento.

Senza scendere a notizie particolareggiate, che possono desumersi dalla lettura del testo, accenneremo qui, seguendo l'ordine dei capitoli, alle parti più importanti della riforma.

In merito al Capo I°, relativo alle pratiche precedenti alla esecuzione delle opere, si è istituito un registro per il deposito delle firme dei progettisti, allo scopo di un più efficace e pronto controllo; si è sottoposto l'esercizio della professione di impresario costruttore

ad un riconoscimento di idoneità da parte di speciale Commissione tecnica e ad un controllo durante la costruzione; si è stabilita, mediante opportune denunce e prescrizioni, una precisa distinzione tra le opere i cui progetti debbono essere firmati da un Ingegnere od Architetto e quelle i cui progetti possono ~~non~~ essere anche firmati da periti agrimensori e geometri; si sono rese più tassative, precise e complete le norme per l'allineamento delle costruzioni e la loro posizione in confronto al livello stradale e per la compilazione dei progetti e disegni, nonché per le eventuali varianti.

Relativamente al Capo II°, riguardante prescrizioni concernenti la esecuzione delle opere, sono state integrate le cautele per la conservazione dei marciapiedi lungo le costruzioni; è stato disciplinato con norme di carattere generale il deposito temporaneo di materiali sugli spazi pubblici ed è stata messa in evidenza la responsabilità di chi fabbrica.

Le norme per la solidità dei fabbricati e le cautele di pubblica sicurezza, che costituiscono il Capo III°, sono state integrate con una serie di disposizioni atte a disciplinare l'impianto dei marciapiedi e canali di scarico, il tombamento ed il riparo di trincee aperte sulle vie, il rispetto delle opere d'arte esistenti sulle vie, il ripristino della pavimentazione manomessa e quanto altro l'esperienza ha dimostrato utile di non lasciare all'arbitrio privato.

Al Capo IV° sono state inserite le disposizioni per l'eventuale distanza delle case dalle strade ed integrate con opportune clausole dirette alla maggiore tutela dell'ornato e della viabilità; è stata meglio disciplinata la costruzione dei balconi; colmata la lacuna relativa all'occupazione di aree pubbliche con riseghe di fondazione o finestre per sotterranei; completate le disposizioni relative agli infissi da applicarsi alle fronti delle case, alla esecuzione integrale delle opere, al collocamento dei numeri civici e delle tabelle indicative delle strade.

Nel Capitoli successivi è stata disciplinata la materia delle lottizzazioni dei terreni per costruzioni e la costruzione e sistemazione di strade private che dava luogo a continui e gravissimi inconvenienti.

E' stata regolata la composizione della Commissione di edilizia e di ornato in modo da tener conto dei voti dei singoli Sindacati tecnici e di favorire la collaborazione colla Sovrintendenza all'arte medioevale e moderna, ed è stato messo in rilievo il carattere consultivo della Commissione stessa, riaffermando l'intervento deliberativo del Podestà.

Sono state riprodotte le disposizioni speciali per i piani regolatori urbani e per le costruzioni da eseguirsi entro i perimetri degli stessi.

Restato quasi immutato il Capitolo delle disposizioni generali, è stato invece notevolmente variato quello che riguarda la procedura delle contravvenzioni e la esecuzione dei lavori d'ufficio per porlo in relazione alle recenti disposizioni di legge in materia.

Approvato dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta del 3 giugno 1927, e pubblicato all'Albo comunale a sensi di legge, il Regolamento così riformato venne trasmesso al Ministero dei LL.PP. per la prescritta omologazione. Ma anzichè adottare tale provvedimento il Ministero stesso faceva conoscere a questo Comune, a mezzo della locale R. Prefettura, che, perchè il Regolamento in oggetto potesse ottenere l'omologazione di cui sopra, era necessario che venissero modificati gli articoli di cui in appresso, in uniformità ad istruzioni formulate dal Ministero medesimo in via di norma.

Tali modifiche sono risultate le seguenti :

Art. I - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 70 e 88 (vedi art. 1 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 91 e 105 del nuovo testo) : è stato stabilito il concetto che l'atto con cui i privati sono tenuti a far conoscere all'Amministrazione comunale, per i provvedimenti di competenza, i lavori che intendono eseguire sui propri fondi, deve considerarsi come denuncia dei lavori medesimi e non come domanda di permesso per la esecuzione. Di conseguenza in detti articoli la parola "domanda" è stata sostituita con l'altra "denuncia" e non si parla più di "permesso" ma di "licenza od assenso" che il Podestà può dare sia per iscritto, sia tacitamente, come nel caso in cui, trascorsi due mesi senza che siano pervenute al privato comunicazioni di sorta in merito alla denuncia, il privato stesso può dar corso ai lavori, purchè le opere da eseguire non siano contrarie alle disposizioni del Regolamento.

Art. 2 (vedi art. 2 del nuovo testo) : nel caso che il privato debba costruire in confine col suolo pubblico è stato stabilito, che, dopo trascorso un mese dall'inoltro della domanda relativa ai punti fissi di linea e di livello, senza che da parte del Comune sia provveduto alla consegna, il proprietario stesso può dar corso ai lavori, salvo il rispetto del suolo pubblico.

**Art. 6 e 7** (vedi art.6 e 7 del nuovo testo) : è stato soppresso l'ultimo comma dell'articolo 6 perchè riportato all'articolo I° ed è stato mantenuto tanto in questo che nell'ultimo comma dell'art.7 l'obbligo di presentare i disegni dei progetti in duplice copia perchè l'ufficio comunale ne abbia una per eventuali controlli e l'interessato ne abbia un'altra da cui possa rilevare o l'approvazione integrale dei lavori da eseguire o le varianti da apportare ai lavori stessi.

**Art. 10 e 88** : soppresso l'art.10 con cui si stabilivano tasse per il rilascio dei permessi; nell'art.88 (vedi art.105 del nuovo testo) sono stati limitati a carico dei privati solo i compensi ai funzionari dell'Ufficio civico dei LL.PP. per sopralluoghi che detti funzionari dovranno compiere su richiesta e nell'interesse dei privati stessi o perchè questi possano ottenere dal Comune il rilascio di certificati, di nulla osta, e di documenti di qualsiasi specie relativi alle opere che li interessano.

**Art.38** (vedi art.36 del nuovo testo) : è stata fissata l'altezza che i fabbricati possono raggiungere nelle strade di larghezza inferiore ai 5 metri.

**Art.39** (vedi art.39 del nuovo testo) : sono stati soppressi il II° e III° capoverso poichè obbligare i privati a costruire in ritiro al ciglio stradale è consentito solo con provvedimenti fondati sulla legge per le espropriazioni a causa di pubblica utilità. In tale articolo sono state aggiunte disposizioni riguardanti la sistemazione degli spazi fra le case.

**Art.41** (vedi art.42 del nuovo testo) : le riparazioni ai guasti dei pavimenti dei portici sono state lasciate a carico dei proprietari frontisti perchè così voluto dalle consuetudini locali.

**Art.60 e 62** (vedi art.70 e 72 del nuovo testo) : per ciò che riguarda le targhe dei numeri civici sono state poste a carico dei privati le spese per il ripristino delle targhe stesse solo quando queste fossero andate distrutte o danneggiate per fatti imputabili ai privati.

**Art. 71** (vedi art.91 del nuovo testo) : è stato chiamato a far parte della Commissione di edilizia e di ornato l'Ufficiale Sanitario od un suo delegato.

**Capo VII°** = : soppresso perchè le disposizioni in esso contenute

e riguardanti i piani regolatori eccedevano la materia propria dei regolamenti edilizi.

Art.85 (vedi art.101 del nuovo testo) : nell'ultimo capoverso è stata prescritta l'osservanza del R.D.L. 4=9=1927 n.1981 e della legge 7=6=1928 N.1431, contenenti norme per le strutture in cemento armato.

Dopo tale articolo sono state anche riportate le disposizioni di cui agli art.63 = 64 = 65 = comma II° del R.D.L. 13 marzo 1927 n.431, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite dai terremoti, scegliendo però solo quelle che possono trovare applicabilità in relazione alla natura del nostro suolo.

L'art.87 bis con cui, secondo il Ministero, si sarebbe dovuto stabilire l'obbligo della denuncia al Podestà anche per le costruzioni fuori centro abitato, non è stato istituito perchè ai sensi dell'articolo 100 del nuovo testo del Regolamento edilizio l'osservanza del Regolamento stesso è obbligatoria in tutto il territorio del Comune.

Gli Art.90 = 91 = 92 = 93 e 94 sono stati ridotti ad uno (vedi art.107 del nuovo testo) ponendo le disposizioni in essi contenute in relazione alla recente legislazione in materia di contravvenzioni.

In seguito alla suesposta riforma prescritta dal Ministero è stata colta anche l'occasione per a portare al Regolamento alcune aggiunte e varianti che possono rilevarsi dalla lettura del nuovo testo. Fra esse meritano di essere ricordate subito le norme che disciplinano il collocamento di cristalli o griglie a protezione di finestre aperte sul piano dei marciapiedi (vedi art. da 44 a 53) e le concessioni delle intercapedini lungo il suolo stradale (vedi art. da 74 a 85).

Sottoposto il regolamento così formato a nuovo esame e parere del locale Sindacato provinciale fascista degli Ingegneri, mentre per il complesso del testo il Sindacato stesso ha suggerito soltanto qualche piccola modifica formale di frasi o capoversi di alcuni articoli, ha invece fatto rilevare come il numero di 5 Ingegneri e di 3 Architetti chiamati a far parte della Commissione di edilizia e d'ornato non sia proporzionale al numero degli iscritti ai rispettivi Sindacati (250 Ingegneri e 15 Architetti) ed ha perciò richiesto che della Commissione stessa faccia parte un solo Architetto.

Senonchè la Consulta municipale, convocata per esprimere il proprio parere sul nuovo testo del Regolamento, in merito al desiderio

espresso dal Sindacato provinciale fascista degli Ingegneri ha osservato che il compito della Commissione di edilizia e di ornato, più che all'esame della parte edilizia dei singoli progetti presentati, è rivolto a curare l'ornato dei progetti stessi nei riguardi della estetica, anche e specialmente in riferimento all'ambiente in cui il fabbricato nuovo deve sorgere.

Per tali considerazioni la Consulta ha ritenuto indispensabile non dare eccessivo valore al numero degli iscritti ai singoli Sindacati e quindi ha proposto di conservare la composizione della Commissione d'ornato quale era in precedenza solo aggiungendovi l'Ufficiale Sanitario.

La Consulta ha altresì proposto due lievi ulteriori varianti: l'una all'art.62 per specificare che i canoni da richiedersi per la immissione di acque luride nelle fognature debbano concernere solo i "nuovi scarichi" e i "nuovi allacciamenti" con rispetto quindi alla situazione di fatto attuale; l'altra all'art.65 consigliando che colui che richiede il parere sulla tinta da dare alla propria costruzione, debba anche dimostrare che la tinta proposta è consona a quelle dei fabbricati contigui.

Avendo, colle suesposte limitazioni, la Consulta espresso voto unanime favorevole alle rimanenti parti del progettato Regolamento, e nella sua odierna adunanza, è stata riconosciuta l'opportunità di accogliere le proposte medesime e per tali motivi

d e l i b e r a

di approvare il nuovo Regolamento di edilizia e di ornato del Comune di Padova nel testo che si allega alla presente deliberazione.

=OMISSIS=  
IL PODESTA'  
f° F.Giusti

IL SEGRETARIO GENERALE  
f° A.Canalini

L'estratto relativo alla presente deliberazione venne pubblicato all'albo municipale il giorno 6 novembre 1930 senza seguito di reclami

Copia conforme all'originale, serve ad uso d'ufficio

IL SEGRETARIO GENERALE FF.



*Canalini*

N°22568/4904 Div.II.

Giunta Provinciale Amministrativa di Padova

Seduta del 28 novembre 1930 al N° 2540 di Reg.

SI APPROVA

Il Prefetto Presidente



*Calderini*

VERBALI DELLA CONSULTA MUNICIPALE DI PADOVA	Riferimento alle Deliberazioni del Podestà
<p>N. 9 = REGOLAMENTO DI EDILIZIA E DI ORNATO. = Approvazione del nuovo testo.</p> <p>Sull'argomento è stata presentata alla Consulta la seguente relazione ed è stato sottoposto al parere della stessa il seguente provvedimento :</p> <p style="text-align: center;">RELAZIONE ILLUSTRATIVA</p> <p>Fra i primi provvedimenti che questa Amministrazione ebbe ad adottare, subito dopo chiamata al governo della Città, per porre il funzionamento dei servizi in relazione al nuovo istituto del Podestà ed alle nuove disposizioni di legge emanate in materia, fu compresa anche la riforma del Regolamento di edilizia e di ornato, che, per essere in vigore dal 1° Novembre 1909, si presentava sotto molti aspetti inadeguato alle esigenze dei tempi, quantunque non poche e non lievi fossero state le modificazioni ad esso apportate dalle varie Amministrazioni comunali succedutesi nel periodo di tempo dal 1909 al 1927.</p> <p>Ultimata nell'aprile del 1927 la compilazione del nuovo Regolamento, avendo tenuta a base la scheletrica conformazione del vecchio ed apportando a questo tutte quelle aggiunte e varianti che si ritennero necessarie e che riportarono anche l'assenso del locale Sindacato provinciale fascista degli Ingegneri, con deliberazione in data 22 detto mese, n. 135, venne approvato il testo definitivo del Regolamento.</p> <p>Senza scendere a notizie particolareggiate, che possono desumersi dalla lettura del testo, accennerò qui, seguendo l'ordine dei capitoli, alle parti più importanti della riforma.</p> <p>In merito al Capo I°, relativo alle pratiche precedenti alla esecuzione delle opere, si è istituito un registro per il deposito delle firme dei progettisti, allo scopo di un più efficace e pronto controllo;</p>	<p>Delibera del Podestà 29-X-1930 al n. 118.</p> <p><i>Approvata dalla C.C. in seduta 28 novembre 1930 al n. 2540 di rig.</i></p>

## VERBALI DELLA CONSULTA MUNICIPALE DI PADOVA

Riferimento  
alle Deliberazioni  
del Podestà

si è sottoposto l'esercizio della professione di impresario costruttore ad un riconoscimento di idoneità da parte di speciale Commissione tecnica e ad un controllo durante la costruzione; si è stabilita, mediante opportune denunce e prescrizioni, una precisa distinzione tra le opere i cui progetti debbono essere firmati da un Ingegnere ed Architetto e quelle i cui progetti possono non essere anche firmati da periti agrimensori e geometri; si sono rese più tassative, precise e complete le norme per l'allineamento delle costruzioni e la loro posizione in confronto al livello stradale e per la compilazione dei progetti e disegni, nonché per le eventuali varianti.

Relativamente al Capo II°, riguardante prescrizioni concernenti la esecuzione delle opere, sono state integrate le cautele per la conservazione dei marciapiedi lungo le costruzioni; è stato disciplinato con norme di carattere generale il deposito temporaneo di materiali sugli spazi pubblici ed è stata messa in evidenza la responsabilità di chi fabbrica.

Le norme per la solidità dei fabbricati e le cautele di pubblica sicurezza, che costituiscono il Capo III°, sono state integrate con una serie di disposizioni atte a disciplinare l'impianto dei marciapiedi e canali di scarico, il tombamento ed il riparo di trincee aperte sulle vie, il rispetto delle opere d'arte esistenti sulle vie, il ripristino della pavimentazione manomessa e quanto altro l'esperienza ha dimostrato utile di non lasciare all'arbitrio privato.

Al Capo IV° sono state inserite le disposizioni per l'eventuale distanza delle case dalle strade ed integrate con opportune clausole dirette alla maggiore tutela dell'ornato e della viabilità; è stata meglio disciplinata la costruzione dei balconi; colmata la lacuna relativa all'occupazione di aree pubbliche con riseghe di fondazione o finestre per sotterranei; completate le disposizioni relative agli infissi da applicarsi alle fronti delle case, alla esecuzione integrale delle opere, al collocamento dei numeri civici e delle tabelle indicative delle strade.

Nei Capitoli successivi è stata disciplinata la materia delle lottizzazioni dei terreni per costruzioni e la costruzione e sistemazione di strade private che dava luogo a continui e gravissimi inconvenienti.

E' stata regolata la composizione della Commissione di edilizia e di ornato in modo da tener conto dei voti dei singoli Sindacati tecnici

## VERBALI DELLA CONSULTA MUNICIPALE DI PADOVA

Riferimento  
alle Deliberazioni  
del Podestà

e di favorire la collaborazione colla Sovrintendenza all'arte medioevale e moderna, ed è stato messo in rilievo il carattere consultivo della Commissione stessa, riaffermando l'intervento deliberativo del Podestà.

Sono state riprodotte le disposizioni speciali per i piani regolatori urbani e per le costruzioni da eseguirsi entro i perimetri degli stessi.

Restato quasi immutato il Capitolo delle disposizioni generali, è stato invece notevolmente variato quello che riguarda la procedura delle contravvenzioni e la esecuzione dei lavori d'ufficio per porlo in relazione alle recenti disposizioni di legge in materia.

Approvato dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta del 3 giugno 1927, e pubblicato all'Albo comunale a sensi di legge, il Regolamento così riformato venne trasmesso al Ministero dei LL.PP. per la prescritta omologazione. Ma anzichè adottare tale provvedimento il Ministero stesso faceva conoscere a questo Comune, a mezzo della locale R. Prefettura, che, perchè il Regolamento in oggetto potesse ottenere l'omologazione di cui sopra, era necessario che venissero modificati gli articoli di cui in appresso, in uniformità ad istruzioni formulate dal Ministero medesimo in via di norma.

Tali modifiche sono risultate le seguenti :

ART. I = 6 = 8 = 9 = II = I2 = I3 = I4 = I5 = 70 e 88 (vedi ART. I = 6 = 8 = 9 = IO = II = I2 = I3 = I4 = 9I e IO5 del nuovo testo) : è stato stabilito il concetto che l'atto con cui i privati sono tenuti a far conoscere all'Amministrazione comunale, per i provvedimenti di competenza, i lavori che intendono eseguire sui propri fondi, deve considerarsi come denuncia dei lavori medesimi e non come domanda di permesso per la esecuzione. Di conseguenza in detti articoli la parola "domanda" è stata sostituita con l'altra "denuncia" e non si parla più di "permesso" ma di "licenza od assenso" che il Podestà può dare sia per iscritto, sia tacitamente, come nel caso in cui, trascorsi due mesi senza che siano pervenute al privato comunicazioni di sorta in merito alla denuncia, il privato stesso può dar corso ai lavori, purchè le opere da eseguire non siano contrarie alle disposizioni del Regolamento.

ART.2 (vedi art.2 del nuovo testo) : nel caso che il privato debba costruire in confine col suolo pubblico è stato stabilito, che, dopo trascorso un mese dall'inoltro della domanda relativa ai punti fissi di

## VERBALI DELLA CONSULTA MUNICIPALE DI PADOVA

Riferimento  
alle Deliberazioni  
del Podestà

linea e di livello, senza che da parte del Comune sia provveduto alla consegna, il proprietario stesso può dar corso ai lavori, salvo il rispetto del suolo pubblico.

ART. 6 e 7 (vedi art.6 e 7 del nuovo testo) : è stato soppresso l'ultimo comma dell'articolo 6 perchè riportato all'articolo I° ed è stato mantenuto tanto in questo che nell'ultimo comma dell'art.7 l'obbligo di presentare i disegni dei progetti in duplice copia perchè l'ufficio comunale ne abbia una per eventuali controlli e l'interessato ne abbia un'altra da cui possa rilevare o l'approvazione integrale dei lavori da eseguire o le varianti da apportare ai lavori stessi.

ART.10 e 88 : soppresso l'art.10 con cui si stabilivano tasse per il rilascio dei permessi; nell'art.88 (vedi art.105 del nuovo testo) sono stati limitati a carico dei privati solo i compensi ai funzionari dell'Ufficio civico dei LL.PP. per sopraluoghi che detti funzionari dovranno compiere su richiesta e nell'interesse dei privati stessi e perchè questi possano ottenere dal Comune il rilascio di certificati, di nulla osta, e di documenti di qualsiasi specie relativi alle opere che li interessano.

ART.38 (vedi art.36 del nuovo testo) : è stata fissata l'altezza che i fabbricati possono raggiungere nelle strade di larghezza inferiore ai 5 metri.

ART. 39 (vedi art.39 del nuovo testo) : sono stati soppressi il I° ed il III° capoverso poichè obbligare i privati a costruire in ritiro al ciglio stradale è consentito solo con provvedimenti fondati sulla legge per le espropriazioni a causa di pubblica utilità. In tale articolo sono state aggiunte disposizioni riguardanti la sistemazione degli spazi fra le case.

ART. 40 (vedi art.42 del nuovo testo) : le riparazioni ai guasti dei pavimenti dei porfici sono state lasciate a carico dei proprietari frontisti perchè così voluto dalle consuetudini locali.

ART.60 e 62 (vedi art.70 e 72 del nuovo testo) : per ciò che riguarda le targhe dei numeri civici sono state poste a carico dei privati le spese per il ripristino delle targhe stesse solo quando queste fossero andate distrutte o danneggiate per fatti imputabili ai privati.

ART. 71 (vedi art.91 del nuovo testo) : è stato chiamato a far parte della Commissione di edilizia e di ornato l'Ufficiale Sani-

## VERBALI DELLA CONSULTA MUNICIPALE DI PADOVA

Riferimento  
alle Deliberazioni  
del Podestà

tario od un suo delegato.

CAPO VII° = : soppresso perchè le disposizioni in esso contenute e riguardanti i piani regolatori eccedevano la materia propria dei regolamenti edilizi.

ART.85 (vedi IOI del nuovo testo) : nell'ultimo capoverso è stata prescritta l'osservanza del R.D.L. 429=1927 n.198I e della legge 7=6=1928 N. 143I, contenenti norme per le strutture in cemento armato.

Dopo tale articolo sono state anche riportate le disposizioni di cui agli art. 63 = 64 = 65 comma II° del R.D.L. 13 marzo 1927 numero 43I, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite dai terremoti, scegliendo però solo quelle che possono trovare applicabilità in relazione alla natura del nostro suolo.

L'art.87 bis con cui, secondo il Ministero, si sarebbe dovuto stabilire l'obbligo della denuncia al Podestà anche per le costruzioni fuori centro abitato, non è stato istituito perchè ai sensi dell'articolo 100 del nuovo testo del Regolamento edilizia l'osservanza del Regolamento stesso è obbligatoria in tutto il territorio del Comune.

Gli art. 90=91=92=93 e 94 sono stati ridotti ad uno (vedi articolo 107 del nuovo testo) ponendo le disposizioni in essi contenute in relazione alla recente legislazione in materia di contravvenzioni.

In seguito alla suesposta riforma prescritta dal Ministero è stata colta anche l'occasione per apportare al Regolamento alcune aggiunte e varianti che possono rilevarsi dalla lettura del nuovo testo. Fra esse meritano di essere ricordate subito le norme che disciplinano il collocamento di cristalli o griglie a protezione di finestre aperte sul piano dei marciapiedi (vedi art. da 44 a 53) e le concessioni delle intercapedini lungo il suolo stradale (vedi art. da 74 a 85).

Sottoposto il Regolamento così riformato a nuovo esame e parere del locale Sindacato provinciale fascista degli Ingegneri, mentre per il complesso del testo il Sindacato stesso ha suggerita soltanto qualche piccola modifica formale di frasi o capoversi di alcuni articoli, ha invece fatto rilevare come il numero di 5 Ingegneri e di 3 Architetti chiamati a far parte della Commissione di edilizia e di ornato non sia proporzionale al numero degli iscritti ai rispettivi Sindacati (250 Ingegneri e 15 Architetti) ed ha perciò richiesto che della Commissione stessa faccia parte un solo Architetto.

## VERBALI DELLA CONSULTA MUNICIPALE DI PADOVA

Riferimento  
alle Deliberazioni  
del Podestà

Ciò premesso, e riconosciuta meritevole di accoglimento la richiesta di cui sopra, si sottopone al parere della Consulta municipale il seguente

TESTO DEL PROVVEDIMENTO CHE IL PODESTA' HA DIVISATO DI PRENDERE  
IL PODESTA'

Per i motivi esposti nella relazione illustrativa  
de l i b e r a

di approvare il nuovo Regolamento di edilizia e di ornato del Comune di Padova nel testo che si allega alla presente deliberazione. (1) "

(1)  
allegato n.1

Il Podestà co. Giusti illustra verbalmente l'argomento, dando infine lettura del testo del provvedimento che sottopone al parere della Consulta.

Successivamente il Podestà dà lettura del testo primitivo dell'articolo del regolamento concernente la costituzione della Commissione edilizia e di ornato e di quello nuovo conforme alle richieste del Ministero e del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri; quindi apre la discussione.

Il prof. Boldrin come rappresentante sindacale degli architetti fa osservare come non sia esatto che gli ingegneri siano 250 e gli architetti 15, poichè agli architetti all'effetto della proporzione nella Commissione di ornato debbono aggiungersi anche gli artisti, i quali in complesso raggiungono il numero di 80. Ma a prescindere da questo rileva come le funzioni della Commissione siano prevalentemente di carattere artistico e che quindi non debba farsi una questione sindacale ricorrendo invece all'opera di persone competenti nella speciale materia. Non discute anche la competenza degli ingegneri, ma non può ammettere che essa debba prevalere sugli altri. Crede quindi che la più esatta soluzione consigli la nomina di 5 ingegneri di fronte a 2 architetti e 2 artisti. D'altronde se si fosse voluta fare una questione sindacale si sarebbe dovuto interpellare anche il sindacato degli architetti, ciò che non avvenne.

Il Consultore De Marzi = conviene sulla opportunità di non fare del sindacalismo. Crede solo si debba fare in modo da evitare che sorgano in Padova nuove costruzioni che non fanno onore alla città, e che i componenti la Commissione nell'esame dei progetti si occupino del fatto che essi intonino colla edilizia padovana. Appoggia quindi una maggiore

(1) =vedasi in allegato.

## VERBALI DELLA CONSULTA MUNICIPALE DI PADOVA

Riferimento  
alle Deliberazioni  
del Podestà

proporzione degli architetti.

Il Consultore Anti. Osserva che di fronte ad un regolamento non si può fare una questione sindacale contingente, in quanto il numero degli iscritti ai Sindacati è variabile mentre il Regolamento permane. Il titolo di architetto è inoltre di recente istituzione e quindi molto probabilmente il numero degli iscritti andrà sempre crescendo.

Ad ogni modo il Comune deve curare gli interessi della città e non quelli dei singoli. Poichè noi per le questioni di tecnica edilizia da fare osservare a norma di legge abbiamo un ufficio tecnico municipale la presenza di ingegneri nella Commissione sarebbe tecnicamente inutile. Ad ogni modo è di avviso che le cose debbano rimanere come erano prima. Ciò naturalmente non darà garanzia che gli inconvenienti saranno eliminati, in quanto tale garanzia può essere data solo dalle persone che si nominano e non da una disposizione di regolamento.

Il Podestà dichiara di non avere nessun difficoltà a lasciare inalterata la composizione della Commissione solo aggiungendovi l'Ufficiale Sanitario.

Pone ai voti una proposta in questo senso. La proposta risulta approvata ad unanimità.

Il Podestà invita quindi i Consultori a comunicare altre eventuali osservazioni sui vari articoli del progetto di regolamento.

Il Consultore Anti chiede ed ottiene alcuni chiarimenti sulle disposizioni degli art. 1-36-57.

All'art. 65 osserva che il disposto di far presentare agli interessati il campione della tinta da dare ai propri fabbricati dovrebbe essere integrato dall'obbligo di far conoscere anche la tinta dei fabbricati laterali non potendo i colori giudicarsi per se stessi.

Il Podestà conviene nella osservazione ed è disposto ad accettarla. Posta ai voti la proposta, è approvata ad unanimità.

Il Consultore Poli osserva come il testo dell'art. 62 si presti a dubbi di interpretazione nel senso che il canone sia dovuto anche da chi precedentemente godeva del diritto di immissione di acque nella fognatura. Propone quindi siano usate le diciture "nuovo scarico" e "nuovo allacciamento".

Il Podestà accoglie la proposta e ne pone ai voti l'approvazione che è concessa con voto unanime.

Dopo alcuni chiarimenti chiesti dal Consultore De Marzi in merito

## VERBALI DELLA CONSULTA MUNICIPALE DI PADOVA

Riferimento  
alle Deliberazioni  
del Podestà

al testo dell'art.7 nessun altro chiede la parola ed allorché il Presidente invita i Consultori ad esprimere il loro parere per alzata di mano, e dalla votazione risulta che la Consulta ha espresso ad unanimità il suo parere favorevole al provvedimento divisato dal Podestà, essendo 16 i Consultori presenti e votanti favorevoli.

Il Presidente proclama il risultato della votazione.

In fine della seduta il Podestà prende la parola e dice che sente il dovere di porgere davanti alla Consulta al Segretario generale del Comune il saluto della Amministrazione al momento in cui lascia il Comune di Padova per raggiungere la sede di Napoli. Egli esprime tutto il suo dispiacere per la perdita che il Comune va a fare dell'avv. Alfredo Canalini che da oltre un ventennio tutto se stesso ha dato a vantaggio della città e che fu in ogni circostanza guida preziosa a tutte le Amministrazioni che si sono succedute, talchè il Comune serberà sempre traccia dell'opera fattiva da lui espletata.

A modesto ricordo degli Amministratori attuali offre quindi all'avv. Canalini una medaglia d'oro e lo prega di gradire il dono che vuol significare la gratitudine che Padova, Vice Podestà e Consultori serbano a lui, e l'augurio che nella nuova sede egli possa trovare altrettanta stima ed affetto.

Il Consultore avv. comm. Bizzarini prende alla sua volta la parola. Si associa anzitutto a nome della Consulta alle espressioni di grato animo e di affetto espresse dal Presidente. Egli ama ricordare in tale momento come, essendo egli Assessore, ebbe, per la prima volta, a suo lato il comm. Canalini quando nel 1901 venne alle dipendenze del Comune di Padova come Segretario di Divisione, e subito fu in grado di apprezzarne le rare doti e lo speciale valore.

A lui si deve infatti nel breve periodo della sua permanenza in Padova, se fra altro potè essere ben chiarita e risolta una difficile questione sui rapporti del Comune nei riguardi dello Spedale Fatabenefratelli, e in argomento esiste in atti una speciale lusinghiera memoria a stampa del funzionario che, tornato in seguito come Segretario generale del Comune, oggi ci lascia. Rinnova quindi a lui il saluto della Consulta e lo assicura che egli lascia qua il miglior ricordo di sè.

Il Comm. Avv. Alfredo Canalini, ricevendo la medaglia offertagli,

VERBALI DELLA CONSULTA MUNICIPALE DI PADOVA

Riferimento  
alle Deliberazioni  
del Podestà

ringrazia per l'affetto che ha ispirato il dono e per le parole che lo hanno accompagnato. Solo per un sentimento di dovere ha accettato la nomina conseguita a Napoli, e col più vivo rammarico lascia la città ed il Comune di Padova in cui ha trascorsa la parte migliore della sua vita. Al cortese elogio rivoltogli dal Podestà si sente in dovere di affermare che se l'opera sua potè essere di vantaggio al Comune ciò si deve alla bontà ed al sapere di coloro che Sindaci ed Assessori gli furono sempre larghi di consiglio e di appoggio.

Nessun dono poteva riuscirgli maggiormente gradito di quello consegnatogli, che conserverà sempre come pegno e ricordo di Padova e che lo seguirà nella sua nuova dimora a testimonianza della affettuosa amicizia degli Amministratori che lascia.

=====


Essendo esaurito l'ordine del giorno il Presidente toglie la seduta.

Il presente processo verbale, redatto dal Segretario generale del Comune, è sottoscritto come appresso.

IL PODESTA'



IL SEGRETARIO GENERALE





# Regia Prefettura di Padova

Div. II. N. 22568/4904

Addì 3 dicembre 1930


Anno ~~1930~~ IX.

Risposta a nota N. ....

del ..... 1930

OGGETTO Nuovo testo del Regola=  
mento edilizio e di ornato

Allegati N. ....



Illustrissimo Signor P O D E S T A'

di

P A D O V A

Restituisco l'unita deliberazione con-  
tenente il T.U. del Regolamento in oggetto, appro-  
vato da questa Giunta Provinciale Amministrativa  
in seduta del 28 novembre 1930, pregando la S.V. Ill  
ma di far quì pervenire due copie della delibera-  
zione medesima assieme al regolamento, segnandovi  
in calce i termini dell' approvazione tutoria; ciò  
per l' inoltro al Ministero dei LL.PP. agli effetti  
della prescritta omologazione ministeriale.

Il Prefetto

( Galì )